

Giovanni Rossi

Il *Borsus* di Biondo Flavio: *militia* e *iurisprudencia* a confronto dall'antica Roma all'Italia delle corti rinascimentali*

SOMMARIO: 1. Una questione storiografica aperta: quale ruolo per i giuristi nel nascente stato moderno? – 2. *Milites* e *iurisperiti* alla corte del principe rinascimentale – 3. L'opera storica di Biondo Flavio e la riscoperta delle istituzioni di Roma antica – 4. Caratteri e rilevanza politica dell'esercizio della *militia* a Roma – 5. Una diversa prospettiva: il *De militia* di Leonardo Bruni – 6. Diritto e giuristi nell'antica Roma: una ricognizione – 7. Risposte dal passato ai quesiti del presente

ABSTRACT: Biondo's *Borsus* is a good example of this author's work method. When faced with the typically Renaissance task of establishing precedence between *milites* and *iurisperiti*, he has to indicate whether greater *dignitas* and honour are to be attributed to the *militia* or to the *iurisprudencia*. In an original manner compared to similar works, he avoids using a partisan tone and investigates Roman history for the elements needed to reach an impartial and motivated opinion. Based on his knowledge of ancient historiographic sources, already proven in his *Roma triumphans*, Biondo reconstructs the role and the importance of soldiers and of jurists in the classical era, and then compares such models with fifteenth-century Italian society. The result of this method is an objective interpretation of the historical data and a well-balanced solution to the problem. In short, *Borsus* is a result of Biondo's genuine interest in the history of the Roman institutions.

KEYWORDS: Biondo Flavio - *Borsus* - *Militia* vs *Iurisprudencia* in the Renaissance Society

1. Una questione storiografica aperta: quale ruolo per i giuristi nel nascente stato moderno?

Il *Borsus*¹ fu composto da Biondo Flavio nelle pause dei lavori della Dieta di Mantova, alla quale l'umanista forlivese partecipava al seguito del pontefice Pio II², e fu terminato nel gennaio del 1460³. Questo trattatello *De militia et iurisprudencia* (com'è stato

* Il testo qui proposto approfondisce un tema del quale ho iniziato ad occuparmi già alcuni anni fa; ho avuto modo infatti di esporre i primi risultati delle mie ricerche nella relazione dal titolo *Biondo Flavio's «Borsus»: Militia vs. Iurisprudencia from Ancient Rome to Renaissance Italy*, da me letta nel Meeting 2005 della Renaissance Society of America (Cambridge, UK, 7-9 aprile 2005), entro un panel dedicato all'umanista forlivese. Quelle prime notazioni assumono ora forma compiuta nel presente saggio.

¹ Il testo dell'operetta è stato edito nel secolo scorso da Bartolomeo Nogara, soprattutto sulla scorta del ms. autografo *Vat. Urb. lat. 1125*, ff. 1r-14v, collazionato con l'edizione offertane da O. Lobeck, *Des Flavius Blondus Abhandlung «De militia et iurisprudencia»*, in *Programm des Gymnasiums zum heiligen Kreuz*, Dresden 1892, pp. VII-XVI, e con gli altri due manoscritti conosciuti, il cod. Dresd., *Sächsische Landesbibl. F 66*, ed il cod. Modena, *Bibl. Estense Lat. 168 (a O.6.4)*: Biondo Flavio, *Borsus sive de militia et iurisprudencia*, in B. Nogara, *Scritti inediti e rari di Biondo Flavio*, Roma 1927, pp. 130-144 (alla p. CLVI, n. 189, la discussione sull'autografia del ms. vaticano citato e la risposta alle obiezioni del Lobeck). Disponiamo però ora anche della recente edizione critica messa a punto nel quadro della "Edizione Nazionale delle Opere di Biondo Flavio": Blondus Flavius, *Borsus*, a cura di M.A. Pincelli, Roma 2009 (cfr. della curatrice la *Nota al testo*, pp. XXVII-XLIV, per la riconsiderazione della tradizione manoscritta, la classificazione dei testimoni e i criteri dell'edizione): da questa edizione sono tratte le citazioni del *Borsus* nel presente studio.

² Sulla Dieta si vedano i contributi interdisciplinari raccolti nel volume *Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova*. Atti del convegno internazionale (Mantova, 13-15 aprile 2000), a cura di A. Calzona, F.P. Fiore, A. Tenenti e C. Vasoli, Firenze 2003.

³ Nell'*explicit* leggiamo «XVII Kalendas Februarias MCCCCLX Mantuae»: Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., p. 32.

tradizionalmente ma imprecisamente designato⁴) può considerarsi sotto certi aspetti uno scritto d'occasione e certamente deve collocarsi tra le opere minori del Biondo, rispetto alle prove ben più impegnative di storico ed antiquario fornite soprattutto con la *Roma triumphans* e con l'*Italia illustrata*; tuttavia, una analisi ravvicinata dell'operetta ne fa emergere l'interesse per il lettore odierno, sia – sul piano metodologico – per focalizzare la peculiare attitudine dell'autore ad impiegare la conoscenza della storia di Roma antica per dare soluzione a problemi *lato sensu* politici della sua epoca, sia – nel merito – per richiamare l'attenzione su una *querelle* di non piccolo rilievo storico, quale quella esistente tra *milites* e *iurisperiti* intorno alla preminenza della loro attività e quindi alla precedenza di rango e di *status* sociale da accordare agli uni ovvero agli altri, che fonti disparate indicano ben viva in età umanistico-rinascimentale e fornita di propri specifici e riconoscibili connotati.

Per comprendere appieno il significato di tale scritto appare comunque indispensabile mettere a fuoco preliminarmente, sia pure per grandi linee, il contesto storico nel quale esso fu elaborato. Il XV secolo è stato sovente considerato soprattutto alla stregua di un importante periodo di transizione, nel quale si sancisce il passaggio dal Medioevo alla prima età moderna; il fatto tuttavia che nel Quattrocento giungano a piena maturazione alcuni processi evolutivi di lungo periodo iniziati nei due secoli precedenti, mentre al contempo si producono le condizioni per l'avvio di ulteriori profondi cambiamenti⁵, non deve indurre a considerare questo secolo rilevante soltanto in relazione ad altre realtà ed esperienze, cedendo alla tentazione di leggervi semplicemente il lungo epilogo di un'epoca che si chiude o il faticoso inizio di un'altra incipiente, ancora *in fieri*.

In estrema sintesi, focalizzando l'attenzione soprattutto sull'Italia, sul piano culturale il dato saliente è certamente rappresentato dalla piena affermazione dell'umanesimo, che segna per certi aspetti la crisi del tradizionale sistema di sapere bassomedievale: di esso si contestano con vigore metodi e contenuti, mentre al contempo si mira a superarne il peculiare assetto fondato sul binomio formato dalle scuole di arti liberali e dagli *studia*; in particolare, proprio le Università, originale prodotto del tardo Medioevo, sono fatte oggetto di aspre critiche, in quanto in esse il sapere si specializza ed insieme tende a trasformarsi da *scientia* in *ars*: vi si impartiscono infatti insegnamenti di livello superiore dedicati a discipline quali la medicina e la giurisprudenza, connotate entrambe da una spiccata, ineliminabile valenza pratica; discipline dotate di uno statuto scientifico autonomo già affermato nell'Antichità, recuperato e valorizzato pienamente nel Medioevo⁶.

⁴ L'indicazione della intitolazione a Borso d'Este e l'esplicazione dei motivi (derivanti non soltanto da adulazione cortigiana, ma anche dallo sviluppo delle argomentazioni svolte nell'operetta, come vedremo) è fornita dallo stesso autore quasi in apertura del trattato: «Titulum vero operis non a materia ipsa, sicut plerunque assolet, sed a te, cui inscriptum est, notum esse volui, ne, qui in manus sument, re, de qua agitur, sub meo nomine visa, mihi prius succenseant quam ipsam legerint; qui e contra videntes Borsum esse ducem, cuius auctoritate et auspiciis res agatur, sententiam aequo expectent animo, prout ad finem ipsis adducti rationibus nihilo essent minus accepturi» (*ibid.*, Pr., 4, p. 4).

⁵ In merito, cfr. tra gli altri *Le Italie del tardo Medioevo*, a cura di S. Gensini, Pisa 1990; *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*. Atti del 13° Convegno di Studi (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993; *Italy in the Age of the Renaissance, 1300-1550*, ed. by J.M. Najemy, Oxford 2004. Un esauriente quadro complessivo è tracciato ora in *The Italian Renaissance State*, ed. by A. Gamberini and I. Lazzarini, Cambridge 2012.

⁶ Inutile tentare qui di fornire riferimenti bibliografici dettagliati su un tema tanto vasto e frequentato dagli studiosi; mi piace comunque ricordare il contributo fondamentale offerto allo studio dell'umanesimo quale fatto culturale da Eugenio Garin, di cui si vedano anzitutto, per un inquadramento complessivo, E. Garin,

Contemporaneamente, sul piano politico ed istituzionale, nel XV secolo si conclude la lunga evoluzione che ha modificato profondamente i meccanismi di acquisto e di esercizio del potere nelle città dell'Italia centro-settentrionale, con la diffusa e definitiva affermazione delle signorie⁷ e la costruzione di una serie di stati regionali, destinati ad una longevità plurisecolare, secondo dinamiche che si mostrano nelle diverse aree geografiche in larga misura analoghe o comunque paragonabili tra loro⁸.

All'interno di tale quadro generale, ormai chiaro nelle sue linee guida anche se certamente bisognoso in molti punti di ulteriori indagini settoriali e locali che lo integrino e lo precisino meglio, uno degli aspetti che resta da indagare più da vicino e che oggi forse più che in passato sta attirando l'attenzione degli storici riguarda il ruolo spettante ai giuristi nella nuova compagine statale *in fieri*, che si configura ormai come apertamente protomoderna, anche se situata ancora entro i confini temporali del Medioevo, ove ci si voglia affidare alle scansioni storiografiche convenzionali.

In proposito, la domanda di fondo concerne la corretta determinazione dello spazio che in questo periodo storico viene attribuito agli uomini di legge⁹, a cominciare dall'intervento nella quotidiana prassi di governo, posto che le risultanze delle fonti indicano che i giuristi sono ampiamente presenti nei ruoli chiave delle cancellerie e delle corti principesche, oltre che nei tribunali, in qualità di influenti consiglieri del principe, di autorevoli magistrati alle sue dipendenze, di potenti funzionari impegnati nella amministrazione della *respublica*¹⁰. Accanto a tale tema e certamente non meno importante resta poi il più tradizionale campo d'indagine relativo a contenuti ed esiti dello sforzo di giustificazione e modellizzazione teorica del nuovo impianto protostatale quattrocentesco compiuto dal ceto dei giuristi sul piano dottrinale.

A quella domanda potremmo poi affiancarne un'altra, ad essa complementare, relativa alla coscienza di sé e del proprio ruolo e *status*, sociale e politico prima ancora che giuridico, raggiunta e manifestata (anzitutto nelle loro opere) dai giureconsulti dell'epoca.

Questi interrogativi acquistano senso e spessore nel momento in cui si fondano sulla

L'Umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento (ed. orig. Bern 1947), Roma-Bari 1994; Id., *La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Ricerche e documenti*, Firenze 1961; Id., *La cultura del Rinascimento*, Milano 1990².

⁷ Anche se certamente non mancano esempi di longeve repubbliche oligarchiche (da Genova a Venezia, a Lucca), che coesistono con i nuovi regimi signorili in un panorama assai variegato e mutevole. In tema si vedano ora i contributi raccolti nel recentissimo *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2013. Per un quadro di ampio respiro sulle aristocrazie cittadine cfr. G. Castelnuovo, *L'identità politica delle nobiltà cittadine (inizio XIII-inizio XVI secolo)*, in R. Bordone, G. Castelnuovo e G.M. Varanini, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari 2004, specie pp. 221-238.

⁸ In argomento sono ormai classici i contributi offerti oltre un trentennio fa da Giorgio Chittolini, che hanno aperto la via ad un fecondo filone di studi; basti qui ricordare G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado: sec. XIV e XV*, Torino 1979; nonché Id., (a cura di), *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979; cfr. anche la sintetica discussione della storiografia in argomento leggibile in I. Lazzarini, *L'Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Roma-Bari 2003, pp. 153-179.

⁹ Tema proposto all'attenzione della storiografia già in A. Padoa Schioppa, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Perugia 1980, pp. 153-166, ora anche in Id., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 293-301 (con bibliografia aggiornata). Si vedano anche le notazioni generali sull'importanza culturale e politica dei giuristi svolte da W.J. Bouwsma, *Lawyers and Early Modern Culture*, in "The American Historical Review", LXXVIII (1973), pp. 303-327.

¹⁰ Tale aspetto è sottolineato da A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, cit., pp. 331-334.

sempre più chiara percezione oggi diffusa, in virtù di puntuali ricerche dedicate negli ultimi decenni alle diverse realtà territoriali ed istituzionali italiane tardomedievali, del fatto che la funzione rivestita dai *doctores legum* si segnala per la sua centralità nella dialettica politico-istituzionale di quest'epoca e si pone quale dato strutturale ed ineliminabile della gestione del potere nelle sue diverse forme; un dato che prescinde in gran parte dalle vicende contingenti della *histoire événementielle* e si radica in profondità nella organizzazione del nascente stato moderno, come risulta palese osservando il fenomeno nella lunga durata.

Tale ruolo, di solito non appariscente ma decisivo, svolto dai giuristi con assidua applicazione, in forza di una presenza discreta ma costante e capillare nelle stanze del potere, si articola in verità in una duplice attività. Ad un livello alto e spiccatamente teorico, dotato di maggiore visibilità e capace anche di fungere da catalizzatore di consenso sul piano sociale e politico, esso si riconnette soprattutto alla corale opera dei cultori della *scientia iuris* volta alla elaborazione di un *corpus* dottrinale che coinvolge collettivamente per più generazioni i più famosi e reputati professori universitari: in tale contesto possiamo osservare l'elaborazione di un nutrito arsenale di argomenti utili per la giustificazione del nuovo assetto istituzionale, capaci di fornire una convincente legittimazione sul piano giuridico-politico del potere dei nuovi signori¹¹, mediante la formulazione *ad hoc* di teorie giuridiche sulla sovranità, riguardanti la sua titolarità ed i requisiti per il suo legittimo esercizio¹².

Contemporaneamente, ad un livello meno teorico e più tangibilmente operativo, d'immediata e concreta incidenza nella prassi amministrativo-giudiziaria, riscontriamo la collaborazione diffusa dei legisperiti alla quotidiana gestione del potere¹³: costoro, collocati in posti chiave per il controllo e l'indirizzo della vita della *respublica*, intervengono in veste di qualificati funzionari del principe nell'esercizio della giurisdizione¹⁴, nella

¹¹ Su tale piano dottrinale si colloca, ad es., la puntuale ricognizione di A. Mazzacane, *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della terraferma»*, in *Storia della cultura veneta. III/1: Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1980, pp. 577-650.

¹² Circa le teorie giuridiche in materia l'attenzione degli storici si è tuttavia soffermata soprattutto sul periodo precedente, due-trecentesco (cfr. E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma 1966 (rist. anast. 1982); K. Pennington, *The Prince and the Law (1200-1600). Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993); ovvero sulle dottrine elaborate nell'ambito di alcune grandi monarchie "nazionali", quale quella francese (segnaliamo in specie gli studi di Jacques Krynen, anch'egli del resto incline a ritrovare nel tardo Medioevo – almeno dal Duecento in poi – le radici dello stato moderno: J. Krynen, *Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440): étude de la littérature politique du temps*, Paris 1981; *Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XI^e-XV^e siècles)*, sous la direction de J. Krynen et A. Rigaudière, Paris 1992; J. Krynen, *L'empire du roi: idées et croyances politiques en France XIII^e-XV^e siècle*, Paris 1993); per un quadro d'insieme si veda anche M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 518-547 e 633-647.

¹³ Il tema è stato effettivamente indagato solo per alcune realtà istituzionali della penisola, a cominciare dalla pionieristica e fondamentale ricerca di Lauro Martines, dedicata alla Firenze tra fine Trecento ed inizio Cinquecento (un periodo certo segnato dall'avvento della signoria medicea ma non riducibile soltanto ad essa): L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, N.J., 1968. Assai raramente però si è proceduto ad analisi comparate (un'eccezione è rappresentata dai saggi pubblicati su un numero monografico di "Ricerche Storiche", XIX (1989/3), frutto del convegno *Lo Stato e i dottori: XV-XVIII secolo*, Firenze, Institut Français de Florence, 15-17 aprile 1988).

¹⁴ In anni recenti l'analisi prosopografica (in senso ampio) del funzionariato ducale al servizio di Visconti e Sforza ha condotto a concentrare l'attenzione anche sui giuristi, presenti in forze nella burocrazia del Ducato di Milano. In proposito cfr. l'analisi relativa al Ducato milanese in F. Leverotti, «*Governare a modo e stillo de' Signori*». Osservazioni in margine all'amministrazione della giustizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza duca di

periodica riforma dei *corpora* statutari, nella elaborazione e stesura delle nuove leggi alle quali ricorre sempre più spesso il sovrano, nell'attività di amministrazione decentrata sul territorio.

Non è difficile scorgere in ciò una sostanziale continuità con quanto era accaduto nelle città-stato medievali¹⁵, pur in presenza di elementi di novità che indicano per certi versi persino un'accresciuta capacità degli esperti di diritto d'incidere sulla *governance* delle nuove entità statuali al cui servizio operano, in virtù del loro rapporto privilegiato con un principe che politicamente viene innalzato in una posizione d'indiscussa supremazia ma che si trova anche per converso più isolato rispetto al corpo sociale e che dunque è legato strettamente al ceto dei giureconsulti da un tacito patto di mutuo sostegno, in modo addirittura più organico e stabile di quanto non fosse accaduto con riguardo alla classe dirigente comunale¹⁶. In tal modo i giuristi si accreditano verso i signori rinascimentali – non meno che nell'età precedente, pur se in forme aggiornate – come un ceto di professionisti le cui competenze ed i cui servizi costituiscono un supporto indispensabile per l'azione di governo, sia sul piano del suo dispiegamento pratico, nelle molteplici attività e nelle mille incombenze dell'amministrazione (oltre che nelle forme tradizionali e tipiche proprie della giurisdizione)¹⁷, per le quali possono vantare una preparazione professionale specifica, sia su quello dell'accorto apprestamento di strategie discorsive nel campo dell'azione giuridico-politica, necessarie per far coagulare l'indispensabile consenso sociale intorno ai detentori del potere.

Il problema storiografico relativo alla reale funzione dei giuristi nel rendere stabile ed effettiva la supremazia del principe sul corpo sociale (non solo attraverso uno sforzo teorico volto alla sua legittimazione attraverso il ripensamento e la riformulazione del concetto di sovranità, dunque, ma anche mediante la collaborazione diffusa al concreto esercizio del potere) può declinarsi poi anche nella questione necessariamente connessa, seppur distinta e subordinata, del rango sociale che viene riconosciuto ai giuristi stessi (nonché di quello che costoro si attribuiscono) e della loro precisa collocazione nella scala di *ordines* e ceti nella quale si articola, in modo riconoscibile e relativamente statico, la società europea nei primi secoli della modernità.

2. *Milites e iurisperiti* alla corte del principe rinascimentale

Tali quesiti si pongono per il Quattrocento soprattutto con specifico riguardo all'area italiana, dove certamente maggiore è l'importanza rivestita dallo *ius commune* (si legga: dalla realtà normativa composita e multiforme a vario titolo vigente, cementata da un tessuto

Milano (1466-76), Firenze 1994. Non interessa qui verificare se e quanto il principe si ritenesse legato al rispetto del diritto positivo ovvero somministrasse una giustizia in buona misura arbitraria, ma il fatto che si giovasse comunque ai vari livelli di una burocrazia composta in gran parte di giuristi.

¹⁵ Una consapevole ricognizione in materia si legge ora in S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma 2006.

¹⁶ Si veda in proposito, con riguardo al Ducato di Milano, N. Covini, «La bilancia dritta». *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007, specie pp. 15-110, con ulteriore bibliografia (anche se l'autrice propone la tesi – bisognosa a mio avviso di ulteriori approfondimenti e conferme – della sopravvalutazione da parte della storiografia corrente della effettiva importanza dei giuristi nei ranghi dell'amministrazione degli stati tardomedievali e rinascimentali: pp. 15-28).

¹⁷ Si vedano gli esiti (provvisori ma significativi) di un'indagine prosopografica su larga scala condotta alcuni anni fa, pubblicati in *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, a cura di F. Leverotti, in "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia", s. IV, Quaderni I (1997).

connettivo di matrice essenzialmente dottrinale, formato dall'insieme di tecniche interpretative e di teorie ricostruttive dei vari istituti sviluppate dai giuristi bassomedievali a partire dallo studio del diritto romano-giustiniano¹⁸ e dunque il peso nella vita pubblica assunto dai conoscitori professionali di quel diritto (i soli in effetti capaci di comprendere ed applicare e ancor prima, alla bisogna, d'implementare un diritto estremamente complesso e tecnicamente sofisticato, per la sua ascendenza romanistica e la prevalente componente dottrinale). Una simile ricerca, d'altronde, specialmente se proiettata sul XVI secolo, può essere estesa con profitto a buona parte dell'Europa, a cominciare dalla Francia e dai territori imperiali.

Per quanto riguarda la società italiana quattrocentesca, occorre ricordare come in questo periodo vengano meno molti punti di riferimento tradizionali: le novità affermatesi sul piano culturale e su quello politico impongono un ripensamento complessivo dei ruoli e delle gerarchie sociali, entro la più ampia dinamica che vede prender corpo i prodromi della formazione dello stato moderno¹⁹, con un riassetto che non può essere rapido né indolore e passa anche attraverso scontri molto duri tra ceti e *corpora* in competizione, in una dialettica serrata che non esclude o risparmia alcuna componente della società civile, impegnata a mantenere od accrescere, a seconda dei casi, la propria fetta di influenza politica, di prestigio sociale, di forza economica.

È comprensibile, pertanto, che si sia sviluppata in quest'epoca una vivace polemica, talora sotterranea, talaltra esplicita e frontale, per la preminenza tra i due ceti che costituiscono forse i più solidi pilastri su cui poggia il potere politico delle signorie italiane: quello dei *militēs* e quello degli *iurisperiti*. Naturalmente, il potere è stato conquistato spesso con la forza delle armi e si regge sul controllo delle milizie, così come la possibilità di fare affidamento su soldati e condottieri capaci e fidati è ovunque di capitale importanza per le sorti dei governi signorili fioriti in gran parte della Penisola²⁰. Ma anche l'appoggio dei giuristi si dimostra di estrema utilità nel disbrigo degli affari di governo e quindi nel consolidamento di un potere che non può fondarsi soltanto sulla forza militare e sulla spregiudicatezza politica ma anche, nel lungo periodo, sulla buona amministrazione e su un accettabile grado di equità della giurisdizione.

¹⁸ Aderisco qui alla nozione di *ius commune* enunciata da Paolo Grossi, che fa perno sul ruolo centrale ed insostituibile della *interpretatio* dottorale, in quanto intrinsecamente creativa, e quindi della *scientia iuris*, rispetto alla componente propriamente riconducibile alla legge formale: cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, specie pp. 144-175.

¹⁹ Una panoramica in merito è offerta in *Power Elites and State Building*, ed. by W. Reinhard, Oxford 1996 (The European Science Foundation. "The Origins of the Modern State in Europe: 13th to 18th Centuries": Theme D). Una messa a fuoco del quadro di riferimento, così politico-istituzionale come ideologico, nel grande cantiere quattro-cinquecentesco dal quale emergeranno le strutture portanti dello stato moderno, si ricava dall'importante volume *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bologna 1994, che si segnala anche per la molteplicità delle chiavi di lettura offerte, utile per un'interpretazione opportunamente problematica di un fenomeno tanto complesso.

²⁰ Sulle campagne militari d'epoca rinascimentale e sul ruolo centrale rivestito da *militēs* e capitani di ventura la letteratura è nutrita: si vedano, tra gli altri, P. Pieri, *Il Rinascimento e la crisi militare italiana*, Torino 1952; M.E. Mallett, *Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento* (ediz. orig. London 1974 – trad. ital. di P. Alghisi), Bologna 1983; Id., *Il condottiero*, in *L'uomo del Rinascimento*, a cura di E. Garin, Roma-Bari 1988, pp. 45-69; J.R. Hale, *Guerra e società nell'Europa del Rinascimento (1450-1620)* (ediz. orig. London 1985 – trad. ital. di F. Salvatorelli), Roma-Bari 1987; *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento*. Atti del Convegno di Lucca, 20-22 maggio 1998, a cura di M. Del Treppo, Napoli 2001.

In politica estera, in qualità di ambasciatori²¹; nelle frequenti contese giudiziarie per la rivendicazione di diritti dinastici, come consulenti giuridici; nella quotidiana attività amministrativa e giurisdizionale, come consiglieri del principe, come funzionari e come giudici²²: in tutti questi casi gli uomini di legge intervengono nella vita pubblica con l'autorevolezza conferita loro dal ruolo tecnico rivestito e concorrono in buona misura alla determinazione delle scelte di governo ed ancor più alla loro concreta attuazione²³.

Le tracce di tale perdurante concorrenza sono numerose ed inequivoche: negli scritti dei giuristi, già nel XIV secolo e fino a tutto il XVI, troviamo sovente riflessioni approfondite intorno al concetto di nobiltà²⁴, che contengono invariabilmente spunti polemici contro la pretesa degli uomini d'arme di accreditarsi come i depositari della vera ed antica nobiltà, intesa come nobiltà di sangue, fondata sulla capacità di usare le armi e sul valore militare, ed insieme leggiamo riflessioni che al contrario valorizzano un concetto più ampio e mobile di nobiltà, capace di ricomprendere anche quanti eccellono per ingegno e cultura e, tra loro, anzitutto i *doctores legum*²⁵; ciò porta con sé la contemporanea contestazione del tradizionale stile di vita tipico dell'aristocrazia, alieno dallo studio e dalle lettere così come da ogni lavoro manuale, assunto dai *militēs* come sinonimo di nobiltà e generalmente adottato senza riserve da quanti aspirano alla nobilitazione, posto che essa presuppone appunto l'acquisizione di un consono e congruo

²¹ Tra i tanti esempi possibili (ma raramente approfonditi dalla storiografia), rimandiamo a quello noto e recentemente studiato di Bartolomeo Cipolla, presente nel 1471 alla Dieta di Ratisbona in rappresentanza della Serenissima, ricostruito in modo puntuale da I. Baumgärtner, *Bartolomeo Cipolla, Venezia e il potere imperiale: politica e diritto nel contesto della Dieta di Ratisbona (1471)*, in *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere*. Atti del Convegno internazionale di studi (Verona, 14-16 ottobre 2004), a cura di G. Rossi, Padova 2009, pp. 277-316. Qualche riflessione di ordine generale in proposito si legge in R. Fubini, *La figura politica dell'ambasciatore negli sviluppi dei regimi oligarchici quattrocenteschi. Abbozzo di una ricerca (a guisa di lettera aperta)*, in *Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-XVII)*, a cura di S. Bertelli, Perugia 1980 = "Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia", XVI (1979-80), pp. 35-49.

²² Senza dimenticare il ruolo, tanto prestigioso quanto remunerativo, di estensori di *consilia*, nei fatti in qualche modo avvicinabile, nel risultato concreto, all'esercizio della funzione giudicante, specialmente in presenza di pareri resi al giudice, sotto forma di *consilia iudicialia*, data l'autorevolezza riconosciuta a tali responsi, sancita sovente da apposite norme statutarie (sul *consilium* in genere e sulla sua rilevanza giuridica e politica la bibliografia si è di recente molto arricchita: cfr. anzitutto i saggi contenuti in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, ed. by M. Ascheri, I. Baumgärtner and J. Kirshner, Berkeley, CA, 1999, anche per ulteriore bibliografia).

²³ Si tratta evidentemente di un tema complesso ed assai importante, il cui approfondimento appare essenziale per la ricostruzione delle linee evolutive degli assetti politico-istituzionali tra Quattro e Cinquecento, ma fino ad oggi raramente emerso all'attenzione della storiografia, giuridica e non.

²⁴ Sul tema ancora importante, in generale, C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia: secoli XIV-XVIII*, Bari 1988, specie pp. 3-28. In verità, la riflessione dei giuristi medievali sulla nobiltà diviene quasi inevitabilmente – per converso – riflessione sulla nobiltà del diritto e della stessa *scientia iuris* (e quindi dei suoi cultori); sull'argomento si veda il volume di P. Gilli, *La Noblesse du droit. Débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l'Italie médiévale (XII^e-XV^e siècles)*, Paris 2003, con ampia bibliografia (non vi si fa tuttavia cenno al *Borsus*); utile anche G. Borelli, «*Doctor an miles*»: aspetti della ideologia nobiliare nell'opera del giurista Cristoforo Lanfranchini, in "Nuova Rivista Storica", LXXIII (1989), pp. 151-168, poi anche in *Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509)*. Atti del Convegno (Verona, 16-17 settembre 1988), Verona 1991, pp. 53-71.

²⁵ Uno dei punti d'arrivo di tale riflessione deve essere considerato il trattato *De nobilitate* del Tiraqueau (1549), che propone anche interessanti notazioni sugli *chevaliers*; si di esso cfr. G. Rossi, *Incumboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino 2007, pp. 137-189: 162-167.

stile di vita, da tutti riconoscibile come tale.

3. L'opera storica di Biondo Flavio e la riscoperta delle istituzioni di Roma antica

La contesa, dunque, apparentemente di natura formale e legata al riconoscimento di una preminenza puramente onorifica, in realtà si coloriva di evidenti implicazioni politiche e deve essersi riproposta innumerevoli volte nelle corti di tutta Italia²⁶, dove nel seguito dei vari signori erano certamente ben rappresentati, nei primi posti, tanto i soldati quanto i giuristi; essa era poi destinata verosimilmente a riemergere anche ai gradini più bassi della amministrazione della cosa pubblica, in mille quotidiane contese nelle quali era in gioco il prestigio ed il potere degli ufficiali e la possibilità stessa di esercitare efficacemente le loro funzioni istituzionali. Di tali dibattiti deve essere stato sovente spettatore, quando non vi abbia talora anche partecipato in prima persona, pur non essendo direttamente parte in causa, l'umanista Biondo Flavio²⁷, letterato e storico, buon conoscitore delle corti dell'Italia settentrionale e dai primi anni Trenta impiegato a Roma presso la Curia papale come notaio della Camera apostolica e poi anche come segretario pontificio. Fidato collaboratore di Eugenio IV, Biondo occupava dunque una posizione di rilievo nella corte pontificia ed era stato più volte impegnato in delicate missioni diplomatiche: la sua esperienza della politica internazionale, la sua familiarità con grandi signori laici e con principi della Chiesa, la sua fama di uomo di cultura ben inserito in una ampia rete di rapporti con i maggiori umanisti del tempo ed insieme la sua estraneità, per formazione e professione, ad entrambe le parti coinvolte nella diatriba ne facevano pertanto un giudice competente ed affidabile per decidere la questione su chi dovesse prevalere nel confronto tra gli uomini d'arme e quelli di legge.

Nel contesto già descritto, per dirimere un contenzioso a metà strada tra la *querelle* dotta e la polemica d'attualità dai risvolti *lato sensu* politici, che aveva in palio la conquista di uno *status* sociale privilegiato ed il connesso consolidamento di un'influenza politica preponderante, con implicazioni dunque che andavano ben al di là della tradizionale contesa tra le *artes*²⁸, Biondo Flavio decise di scrivere il *Borsus*, dedicato appunto a

²⁶ Come testimonia lo stesso Biondo: «Pervetustaque est ea contentio et quae omnibus in provinciis, civitatibus et oppidis saepenumero habeatur, ultra scilicet eorum pars praeferrere honore et dignior haberi debeat» (Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., I, 5, p. 4). Il contenzioso era comunque già avviato in epoca comunale, e continuò almeno fino al XV secolo, come colto lucidamente già dal Salvemini (lo scritto sulla dignità cavalleresca cui ci riferiamo risale al 1896), pure non tenero con le pretese di nobilitazione e di primato dei giuristi: G. Salvemini, *Scritti di storia medievale*, 1.2: *La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti*, a cura di E. Sestan, Milano 1972, pp. 130-135.

²⁷ Per informazioni puntuali su questo "padre" della storiografia umanistica cfr. la ricca "voce" di R. Fubini, *Biondo, Flavio*, nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, X, Roma 1968, pp. 536-559. L'interesse per Biondo e la sua opera si è ravvivato negli anni più recenti, annoverando tra l'altro l'avvio dei lavori per la "Edizione Nazionale delle Opere di Biondo Flavio", condotti da una Commissione scientifica insediata nel 2003, nonché la creazione ad opera di una studiosa australiana, Frances Muecke, di un sito web interamente dedicatogli, utile soprattutto per la rassegna bibliografica, periodicamente aggiornata (<http://www.repertoriumblondianum.org>).

²⁸ Tale contesa storicamente ha assunto le forme e i significati più vari, traducendosi di solito per i giuristi in contesa tra il diritto e la medicina, sostanzialmente nell'ambito della rivendicazione del primato in ambito accademico: rimandiamo ai testi quattrocenteschi raccolti in *La disputa delle arti nel Quattrocento*, a cura di E. Garin, Firenze 1947 (rist. anast. Roma 1982); sul tema in generale si veda C. Vasoli, *Le discipline e il sistema del sapere*, in «*Sapere e potere*». *Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto*. Atti del 4° Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989), II: *Verso un nuovo sistema del sapere*, a cura di A. Cristiani, Bologna 1990, pp. 11-36; in particolare cfr. M.G. di Renzo Villata, *Il dibattito sul primato*

sviscerare una questione tanto annosa quanto controversa e di difficile soluzione: «Propositam mihi praeclarissimarum semper hactenus militaris et iuris tractandi artium meriti, dignitatis et decoris, quo inter se differant, quaestionem [...]»²⁹.

Non sarà azzardato ipotizzare che lo spunto gli fosse venuto proprio dalle discussioni ripropostesi a Mantova, in una occasione cioè nella quale dovettero spesso crearsi momenti d'imbarazzo e di contrasto per questioni di precedenza, dato il gran numero di alti dignitari, diplomatici, cavalieri, comandanti militari e consulenti giuridici provenienti da tutta Europa³⁰ radunatosi in riva al Mincio per l'iniziativa congiunta dell'Imperatore e del Pontefice.

Forse per non esporsi eccessivamente in prima persona, oltre che per ovvi motivi encomiastici verso Borso d'Este (1413-1471), il figlio naturale di Niccolò III d'Este succeduto al fratello Lionello nel 1450³¹, Biondo professò all'inizio dell'opera la propria incompetenza a decidere su un tema tanto delicato, in quanto né *miles* né *iurisperitus*, rimettendo il giudizio finale appunto a Borso, duca di Modena e Reggio (dal 1452, per investitura imperiale ad opera di Federico III) e vicario pontificio di Ferrara, esperto d'armi e condottiero militare ma anche versato nell'arte di governo ed abituato a valersi dei servigi dei migliori giuristi³². In verità, però, come confessava l'autore stesso, la richiesta di sciogliere la *vexata quaestio* gli era giunta da molte personalità insigni, che probabilmente facevano affidamento, oltre che sulla sua dottrina e sulla sua moderazione, proprio sulla non appartenenza di Biondo ad alcuna delle parti impegnate nel «certamen», rivendicata del resto esplicitamente dall'autore del trattatello («Castra mihi et militiam sequi raro, arma induere et tractare rarius contigit, iuri autem perdiscendo, praesertim quo nostri utuntur venalicio, nullam penitus operam dedi»³³), e quindi sulla sua terzietà ed imparzialità di giudizio.

tra scienze della natura e scienze giuridiche. Giuristi e medici a confronto tra Medioevo e Rinascimento, in Gerolamo Cardano *nel suo tempo*. Atti del Convegno (Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, Varese, 16-17 novembre 2001), Pavia 2003, pp. 221-261; E. Brambilla, *Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo). Con un saggio sull'arte della memoria*, Milano 2005.

²⁹ Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., *Pr.*, 1, p. 3.

³⁰ Per la viva rappresentazione di un evento analogo, solo di pochi anni più tardo, rimandiamo ancora a BAUMGÄRTNER, *Bartolomeo Cipolla, Venezia e il potere imperiale*, cit., *passim*.

³¹ Sul duca si veda la "voce" di L. Chiappini, *Borso d'Este*, nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Roma 1971, pp. 134-143.

³² Cfr. Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., *Pr.*, 2, pp. 3-4: «[...] ad te, princeps magnanime, ideo tantum munus deferendum duxi, ut, cum tu in militia, cui ab ineunte aetate addictus fuisti, cum summa laude et gloria semper versatus fueris equitesque quam plurimos habeas subditos virtutibus ornatissimos, cum alia item ex parte viros apud te magno in honore alas iureconsultissimos, tantam tu omnium nostri saeculi dignissimus per te et illos finias quaestionem». Borso, in verità, non era in possesso di una formazione giuridica, ma nella sua qualità di reggitore dello stato estense non poteva certo disinteressarsi del diritto; in effetti egli promosse la riforma degli statuti di Ferrara, promulgati nel 1456, e dette vita al Consiglio di giustizia (ovvero quantomeno ne potenziò il ruolo), con penetranti attribuzioni di tribunale di ultima istanza e di giudice per le accuse di lesa maestà, nel quadro di un tentativo di riordino in senso accentratore della giurisdizione nei suoi domini. Peraltro è noto che il signore di Ferrara si era fatto erigere una statua che lo raffigurava nell'atto di render giustizia, come ricorda Pio II nei suoi *Commentarii*, non mancando di ironizzare sulla sua vanagloria e sulla sensibilità all'adulazione: «Statuam sibi viventi in foro erexit, quae sedens ius dicere videretur; adiecti sunt et tituli quos palpans adulatio excogitavit: nihil enim Borsio laude fuit dulcius» (Enea Silvio Piccolomini, *Papa Pio II, I Commentarii*, a cura di L. Totaro, Milano 1984, pp. 404-406).

³³ Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., *Pr.*, 1, p. 3.

Ancor più della soluzione alla fine proposta, che si fa apprezzare per il suo equilibrio ed insieme si distingue come esercizio di raffinata diplomazia, sembra interessante notare anzitutto la via tipicamente umanistica seguita per impostare la questione ed acquisire dati utili sul tema del contendere. Fedele alla propria vocazione di storico e di cultore delle istituzioni di Roma antica, è appunto nella storia romana, che conosceva così bene, che Biondo Flavio cercò elementi oggettivi di giudizio ed argomenti a sostegno delle tesi contrapposte dei cultori dell'*ars militaris* e dell'*ars iuris*. Il punto focale in discussione riguardava infatti una valutazione comparativa sulla *dignitas* e l'*honor* delle due arti concorrenti, entrambe notoriamente coltivate e tenute in altissima considerazione a Roma; per questo l'indagine doveva svolgersi anzitutto nella dimensione storica, per acquisire dati che mettessero a fuoco il valore non transeunte dell'attività militare e di quella giuridica, fuori dai motivi contingenti della disputa e al riparo dal condizionamento dei suoi risvolti politici. Se la classicità assurgeva nella visione umanistica a valore in sé, a modello e paradigma del vivere in ogni sua forma, reperire le vestigia del rapporto instaurato nella Roma antica tra *milites* e *iurisconsulti* aveva un significato speciale e doveva necessariamente precedere ogni ulteriore dibattito.

Di fatto, notava Biondo, i materiali per tale ricognizione, già pronti all'uso, erano in gran parte comodamente reperibili entro l'affresco tendenzialmente onnicomprensivo ed esaustivo offerto dalla sua *Roma triumphans*, da poco ultimata: si trattava di un esempio eloquente di come l'attività storiografica potesse dimostrarsi d'immediata utilità anche per la vita politica e di come allo storico spettasse un posto di primo piano tra i cultori delle *humanae litterae*, per la sua capacità di trarre dal passato, ed in specie dalla classicità, soluzioni e modelli adatti anche ai tempi presenti:

Peropportune, inquam, ea nunc ad me delata est tractanda et edisserenda dubietas, quando, *Roma* absoluta editaque *triumphante*, non magis tanto variae et ingentis operae levatum me onere gaudeo quam praepositae quaestionis absque invidia odioque aut imperitiae nota diffiniendae operis ipsius adminiculo oblatam video occasionem. Non solum enim argumenta, rationes et, ut ita dixerim, partis utriusque passiones conquirere, afferre, discutere est animus, quarum rerum collatione facta unam partem alteri succumbere pronuntiem, sed ea, quae in *Triumphante* de utriusque primariis viris, semper in Romana re publica plurimi habitis, scripta sunt a nobis a vetustissimis vatibus sumpta, suo in cuiusque partis loco accumulata afferremus, ut ipsi milites, ipsi pariter iureconsulti ea legentes nostramque opinionem quo ex fonte ducamus intelligentes, nobis aequiore animo acquiescant³⁴.

Il passo merita di essere sottolineato, perché mostra la convinzione da parte di Biondo che il sapere storico rivesta non piccola importanza anche per la soluzione di problemi attuali, di natura essenzialmente politica, oltre che per la migliore conoscenza in sé del passato; la *Roma triumphans* rappresenta infatti uno straordinario "diorama" di eccezionale vivezza e completezza, teso a ricreare per intero le istituzioni romane, nella consapevolezza, inedita per l'epoca, che la ricerca storica debba approfondire, ancor prima degli eventi politici e militari, i temi istituzionali, in accezione ampia, per fornire una rappresentazione non superficiale della reale struttura di una determinata società. Individuare con esattezza ed esaustività tale connotazione profonda, consente di acquisire una chiave di lettura degli eventi sul piano della lunga durata, individuando attraverso i secoli persistenze e continuità insospettite e di mettere a fuoco in modo oggettivo analogie e differenze tra le diverse epoche, attingendo ad un livello infrastrutturale che

³⁴ *Ibid.*, I, 6-II, 7, pp. 4-5.

sfugge all'osservatore che si appaghi di una storia fatta solo di contingenze episodiche. È proprio su questo piano, del resto, che si può cogliere la cifra specifica di ogni società e che si possono istituire o negare fondatamente parallelismi fra esperienze diverse. Allo stesso modo, è questo il piano che rende lecito proporre la storia di Roma come modello e fonte d'insegnamento per il presente, in un'accezione rivista e non banale del vecchio motto *historia magistra vitae*³⁵. Ciò implica naturalmente il ricorso ad una ampia gamma di fonti, di varia provenienza e specializzazione, necessaria per svolgere una ricognizione che non trascura alcun ambito: quello religioso, quello politico, quello militare, quello socio-economico, nello sforzo di addivenire ad una rappresentazione realistica, proprio perché complessa e non semplificatoria, di un mondo che, appartenendo al passato, deve essere ricostruito nella sua interezza per ricavarne un'immagine credibile ed il più possibile vicina al vero. Biondo Flavio dimostra così di possedere un senso assai acuto della storia, andando oltre la pura descrizione di fatti ed avvenimenti puntuali, dei quali pure riconosce l'importanza, tanto da por mano all'impresa delle *Decades*, opera di narrazione storica d'impianto tradizionale, dedicata al periodo tardoantico e medievale; probabilmente la possibilità di disporre della storiografia romana, per l'un verso, e la lontananza oggettiva dalla società antica, per l'altro, ha fatto ritenere all'umanista che si potesse dare per scontata la conoscenza degli accadimenti della storia di Roma e si dovesse per converso concentrarsi sul recupero di costumi ed istituzioni di cui si era persa memoria e che non erano stati descritti dagli antichi scrittori, che non avevano ritenuto necessario descrivere il contesto istituzionale nel quale quei fatti erano accaduti e nel quale essi stessi erano ancora immersi. Biondo condivide, insomma, quella preoccupazione che Guicciardini esprimerà con la consueta acutezza qualche decennio dopo in uno dei suoi *Ricordi* (C 143), rimproverando agli storici antichi di aver taciuto sul concreto assetto dell'organizzazione socio-politica delle società antiche e sul suo funzionamento, aspetti essenziali dei quali nel frattempo si è persa del tutto la memoria:

Parmi che tutti gli storici abbino, non eccettuando alcuno, errato in questo: che hanno lasciato di scrivere molte cose che a tempo loro erano note, presupponendole come note. Donde nasce che nelle istorie de' Romani, de' Greci e di tutti gli altri si desidera oggi la notizia in molti capi: verbigratia, delle autorità e diversità de' magistrati, degli ordini del governo, de' modi della milizia, della grandezza delle città e di molte cose simili, che a' tempi di chi scrisse erano notissime e però pretermesse da loro. Ma se avessino considerato che con la lunghezza del tempo si spengono le città e si perdono le memorie delle cose, e che non per altro sono scritte le istorie che per conservarle in perpetuo, sarebbero stati più diligenti a scriverle, in modo che così avessi tutte le cose innanzi agli occhi chi nasce in una età lontana come coloro che sono stati presenti: che è proprio el fine della istoria³⁶.

Sulla base di tali premesse è evidente che la qualificazione di Biondo Flavio come

³⁵ Si noti che per Biondo non si tratta di una applicazione estemporanea ed inusuale di questa concezione del significato della riconquistata conoscenza della storia romana, a cominciare appunto dai suoi aspetti istituzionali; ho avuto modo infatti di verificare un'analoga impostazione in merito alla posizione dell'umanista sul problema dell'avanzata turca nei Balcani; la sua convinzione della necessità di una reazione armata contro l'impero Ottomano, specie dopo la caduta di Costantinopoli, si sposa con la fiducia nel sicuro successo che potrebbe arridere nella guerra alle potenze cristiane, fondato su argomentazioni ancora una volta tratte in buona parte dalla storia romana ed antica in genere. Si veda in merito G. Rossi, *Reazioni umanistiche all'avanzata turca: l'appello di Biondo Flavio ad Alfonso d'Aragona (1453)*, in *Oriente e Occidente nel Rinascimento*. Atti del XIX Convegno Internazionale (Chianciano Terme-Pienza, 16-19 luglio 2007), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze 2009, pp. 669-679.

³⁶ F. Guicciardini, *Ricordi*, edizione critica a cura di R. Spongano, Firenze 1951, ricordo C 143, p. 155.

culture dell'antiquaria (in senso varroniano) non collide con quella che lo individua quale storico *tout court*: l'elemento che occorre valorizzare in quanto appare il più significativo ed originale dell'opera biondiana, al di là delle etichettature tralatizie e delle dispute nominalistiche, è infatti il tentativo di giungere alla scrittura di una storia "totale", che fornisca cioè una rappresentazione completa di una data società, senza zone d'ombra e lacune; deve pertanto essere riconosciuto l'approccio pienamente storico di Biondo³⁷, irriducibile al concetto di "antiquaria" nell'accezione riduttiva di curiosità erudita che tale termine ha assunto in epoca moderna, specie ad opera degli eruditi settecenteschi. Ciò, a ben vedere, non contrasta con il giudizio espresso da Arnaldo Momigliano³⁸, che riconduceva l'opera biondiana di ricostruzione delle istituzioni di Roma antica al modello delle *Antiquitates* di Varrone, posto che l'esposizione varroniana si distingue da quella degli storiografi antichi, narratori delle *res gestae*, non nel senso di contraddirla ma in quello di integrarla e completarla con ulteriori e necessari elementi di conoscenza. Recuperandone l'esempio Biondo non abdica certo al suo mestiere di storico, ma intende al contrario dar prova di una più compiuta assimilazione e padronanza delle fonti, considerate tutte importanti nella loro diversità e complessità, colmando una lacuna che gli umanisti sentono ormai come un limite.

Per altro verso, non convince la proposta di scorgere nella sistematica della *Roma triumphans* la ripresa e la applicazione in pratica di un passo delle *Institutiones* di Gaio³⁹: Biondo, in questa ricostruzione, proponendo in successione la trattazione delle istituzioni religiose, al primo posto, e poi di quelle laiche, e tra queste a loro volta antepoendo le istituzioni pubbliche a quelle private, avrebbe inteso recuperare, piuttosto che l'esempio varroniano, l'insegnamento del giurista Gaio (Gai. *Inst.* II, 2-3 e 10: «Summa itaque rerum

³⁷ Cosa diversa è discutere eventualmente del valore intrinseco della sua opera, sul quale gli storici moderni si sono divisi: cfr. G. Rossi, *Reazioni umanistiche all'avanzata turca*, cit., nota 13. Non sono mancati in anni recenti contributi che abbiano offerto una equilibrata rivalutazione dell'opera storica di Biondo e del suo metodo, sottratti alla costrittiva antitesi antiquaria-storia, in virtù di un'analisi ravvicinata del testo: cfr. A. Mazzocco, *Some philological aspects of Biondo Flavio's Roma triumphans*, in "Humanistica Lovaniensia", XXVIII (1979), pp. 1-26; Id., *Biondo Flavio and the antiquarian tradition*, in *Acta Conventus Neo-Latini Bononiensis. Proceedings of the fourth international congress of Neo-Latin studies*, ed. by R.J. Schoeck, Binghamton, NY, 1985, pp. 124-136. Id., *Linee di sviluppo dell'antiquaria del rinascimento*, in *Poesia e poetica delle rovine di Roma*, a cura di V. De Caprio, Roma 1987, pp. 55-71; Id., *Biondo e Leto: protagonisti dell'antiquaria quattrocentesca*, in *Pomponio Leto tra identità locale e cultura internazionale*. Atti del convegno internazionale (Teggiano, 3-5 ottobre 2008), a cura di A. Modigliani, P. Osmond, M. Pade, J. Rammingner, Roma 2011, pp. 165-178; M. Tomassini, *Per una lettura della "Roma Triumphans" di Biondo Flavio*, in M. Tomassini e C. Bonavigo, *Tra Romagna ed Emilia nell'Umanesimo. Biondo e Cornazzano*, Bologna 1985, pp. 11-80; nonché da ultimo I.G. Mastroianni, *Biondo Flavio e le istituzioni di Roma antica: matrimonio e famiglia nella Roma Triumphans*, in *Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis. Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies* (Budapest, 6-12 August 2006), gen. ed. R. Schnur, Tempe, AZ, 2010, pp. 471-479.

³⁸ Il riferimento è ad A. Momigliano, *Storia antica e antiquaria*, ora in Id., *Sui fondamenti della storia antica*, Torino 1984, pp. 3-45: 9-12 (già in inglese: *Ancient History and the Antiquarian* [1950 – trad. ital. di F. Codino], in Id., *Contributo alla storia degli studi classici*, Roma 1955, pp. 67-106), che riconduce Biondo al filone antiquario di matrice varroniana (sul tema dell'antiquaria nel pensiero di questo autore si veda *Momigliano and antiquarianism: foundations of the modern cultural sciences*, ed. by P.N. Miller, Toronto 2007). Una diversa proposta di lettura, circa il rapporto con Varrone, è offerta in R. Fubini, *Storiografia dell'umanesimo in Italia da Leonardo Bruni ad Annio da Viterbo*, Roma 2003, specie pp. 21-28; 77-89 (pagine che rielaborano saggi già pubblicati rispettivamente nel 1982 e nel 1987); Id., *All'origine della scienza antiquaria. Una paternità da rivedere*, in "Medioevo e Rinascimento", n.s., XIX (2008), pp. 233-244.

³⁹ Oltre agli scritti già citati di R. Fubini, cfr. in merito anche Id., *L'umanesimo italiano e i suoi storici. Origini rinascimentali – critica moderna*, Milano 2001, pp. 43-44.

divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae [...] Hae autem quae humani iuris sunt, aut publicae sunt aut privatae», che poteva in effetti leggere nel *Digesto*, in D.1,8,1, nel titolo *de divisione rerum et qualitate*. Tuttavia, come risulta in modo inequivoco sia dalla collocazione del frammento in quel titolo della compilazione giustiniana e sia dal tenore stesso della norma, si deve rilevare che il passo gaiano citato non riguarda affatto le istituzioni della società romana, bensì le *res* in senso stretto, cioè le cose osservate sotto il profilo della loro qualificazione come beni giuridici (come si dichiara subito prima, in Gai. *Inst.* II, 1: «Superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo videamus de rebus: quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur»), per fissarne lo *status* e quindi individuare con precisione le norme che si applicano loro, diverse nel caso che siano *divini iuris* o *humani iuris*, ed in secondo luogo a seconda che siano *publicae* o *privatae*, con una conseguente divaricazione molto netta della disciplina applicabile: nel primo caso sono *res sacrae* ovvero *res religiosae* o ancora *res sanctae* e quindi fuori commercio, nel secondo invece sono passibili di appropriazione da parte di un privato e commerciabili, salva la ulteriore attribuzione alla comunità delle cose pubbliche, sottratte pertanto alla proprietà privata (Gai. *Inst.* II, 9: «Quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est; id vero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis est: potest autem et nullius in bonis esse [...]», nonché Gai. *Inst.* II, 11: «Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse; ipsius enim universitatis esse creduntur. Privatae sunt quae singulorum hominum sunt»).

4. Caratteri e rilevanza politica dell'esercizio della *militia* a Roma

La struttura del trattatello è bipartita: dopo l'introduzione recante la dichiarazione del tema e la rimessione del giudizio a Borso d'Este, esso è infatti diviso in due sezioni speculari, dedicate l'una alla rievocazione della vita militare e l'altra di quella giuridica di Roma antica, al fine di trarne elementi di giudizio per dirimere la controversia, alle quali si aggiunge infine una chiusa recante una sintetica comparazione con la situazione esistente ai tempi dell'autore⁴⁰.

La sezione concernente la *militia* si apre, secondo le regole consolidate, con il richiamo dell'etimologia del termine («Militiam a milite et militem aut a duritia, cui innutriri debet, aut a numero mille militum, quos singulae trium tribuum conditae urbis principio mittebant, dictum esse constat»⁴¹) e contiene quindi una attenta descrizione dei diversi tipi di soldati presenti a Roma («Militum multae et diversae fuerunt species suo unaquaqueque

⁴⁰ Da notare che, in un trattato sulle precedenze, la prima questione che si pone riguarda proprio, in via preliminare, l'ordine di esposizione delle ragioni delle parti in contesa, che non può essere arbitrariamente deciso dall'autore (nella consapevolezza che, a somiglianza di un vero contraddittorio giudiziario, ciò non è indifferente per l'esito della lite, perché potrebbe influenzare il giudice, indirizzando la sua decisione); Biondo, pienamente consapevole di ciò, in proposito reperisce la soluzione attingendo all'esempio del passato: egli sottolinea infatti che Romolo provvide a promulgare leggi solo dopo essersi occupato della organizzazione militare e che tale, perciò, deve ritenersi la sequenza preferibile. Ancora una volta, dunque, è la storia che indica la soluzione corretta: «Ne autem sint qui nos proclivioris in alteram partium animi inde arguant, quia de unis priusquam de alteris, quod tamen necessarium est, dicere incipiamus, rem notissimam memoramus: milites inter condendam urbem a Romulo ante latas leges aliquas creatos institutosque fuisse. De quibus ea ratione prius non iniuria sit dicendum» (Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., II, 8, p. 5).

⁴¹ *Ibid.*, III, 9, pp. 5-6.

vocabulo cognitae. Equites nanque, classici, dimissanei, conducti, tutulli, proletarii, beneficiarii et legionarii pariter milites appellati sunt, quod diligenter ostensum ad propositam quaestionem plurimum faciet⁴²⁾, per soffermarsi poi soprattutto sull'*equitum ordo*⁴³⁾, di cui si sottolinea l'importanza nell'assetto costituzionale romano, quale *ordo secundus*, posposto soltanto a quello senatorio e dotato di reale *dignitas* ed *auctoritas*, come si ricava da alcuni elementi d'inconfutabile rilievo ben attestati in quelle fonti storiografiche romane, che Biondo dimostra di padroneggiare egregiamente⁴⁴⁾. Tra essi, *in primis*, l'attribuzione di un ruolo fondamentale nell'amministrazione della giustizia penale, in virtù del reclutamento dei cavalieri per assolvere all'ufficio di giudice nelle cause capitali, così come in quella civile, in quanto ammessi a proporre cause davanti ai pretori:

Equestris vero ordinis maxima semper fuit in Romana re publica dignitas atque auctoritas, quandoquidem omnes iudices in capitalibus causis publice dati ex equestri ordine sumebantur, civiles vero causae coram praetoribus agebantur⁴⁵⁾.

Mettendo ampiamente a frutto la testimonianza di Cicerone e recuperando in gran parte dati e notizie già esposti nella *Roma triumphans*, Biondo insiste dunque sull'autorevolezza dell'ordine equestre e sull'importanza del ruolo da esso svolto entro l'organizzazione istituzionale dello stato romano, appuntando l'attenzione, ad esempio, sull'affidamento ai cavalieri della esazione delle imposte nelle provincie:

Nec minor fuit supradicti equestris ordinis alia dignitas, cum vectigalia omnium Romani imperii

⁴²⁾ *Ibid.*, III, 10, p. 6. Il passo prosegue entrando nel dettaglio, con ellittici riferimenti alle fonti (Seneca, Ulpiano) – invero non particolarmente affidabili, quanto a precisione – nella consapevolezza dell'autore di aver già trattato tali temi nella *Roma triumphans*: «Classici adhibiti classibus. Conducti praetio habiti aegre et frigide inter milites adnumerati sunt. Dimissanei fuerunt qui post actam cum laude aliquandiu militiam a magistratibus dimittebantur, ex quibus aliquando difficillimis temporibus in militiam revocatis exercitus reparabantur, et tamen, dum domi manerent, in honore etiam maximo habebantur. Tutullos scribit Ulpianus [sed Festo, *De verborum significatione*, p. 503] appellatos esse eos qui, permittente magistratu, in patria remanentes eius tutelae vacabant, quos tamen vult Seneca ad Lucilium [*Epp. ad Lucilium*, 76,2; 87,9: vi si parla tuttavia di *trossuli*] ignominiae causa sic dictos esse, quod, cum facto periculo inventi essent rei gerendae militari inutiles, in patriam dimittebantur, differebantque a proletariis quia hi nullo eorum facto virtutis periculo ad id solum a magistratibus diligebantur, ut, cetera iuventute in militiam educta, ipsi remanerent qui tutandae patriae et simul soboli procreandae vacarent. Beneficiarios item Ulpianus [sed Festo, *De verborum significatione*, p. 30] esse dixit qui principum dono et concessione in beneficium ut militarent cogi non poterant. Legionarii milites appellati sunt qui, alicui legioni cum essent adscripti, nunquam pace aut bello ab ea discedebant» (*ibid.*, III, 11-15, pp. 6-7).

⁴³⁾ L'inclinazione erudito-antiquaria del Biondo riemerge comunque ad ogni passo; così si spiega l'attenzione per le diverse denominazioni dei cavalieri reperibili nelle fonti (in questo caso Plinio): «[...] eos multiplices nomine appellatos fuisse vult Plinius [*Nat. hist.* 33,35]. Nam illos, qui ad equitatum trahebantur, celeres Romulus regesque appellarunt, deinde fleximones, postea trossuli, cum in Etruscis oppidum circa Vulsinius eo nomine soli sine peditatu cepissent, dicti sunt, duravitque id nomen ultra Graccum, postea Quirites appellati» (*ibid.*, III, 16, p. 7).

⁴⁴⁾ L'autore sottolinea la necessità di conoscere ed utilizzare una pluralità di fonti, utili a formare il quadro della materia e, di conseguenza, rivendica la completezza d'informazione della sua analisi: «De equestri ordine multis ex locis sumere libet» (*ibid.*, IV, 18, p. 8).

⁴⁵⁾ *Ibid.*, IV, 17, pp. 7-8. Biondo Flavio su tale argomento si appoggia sull'autorità di Cicerone, valorizzando gli elementi ricavabili in tal senso dalle sue orazioni, anche sulla scorta dei rilievi compiuti dal grammatico Asconio Pedanio; richiama così passi delle *Verrine* (la I e la II), su cui ha attirato la sua attenzione lo scoliaste, ma anche della *Pro Cn. Plancio*, riproponendo quanto già esposto nella *Roma triumphans*: cfr. *ibid.*, IV, 18-22, pp. 8-9.

provinciarum eis tractanda et custodienda committebantur. Equitibus enim ferme solis concedebatur ut auctione proposita redimerent vectigalia, prudentissimo certe consilio, quod equites ipsi eo conservando proprii quaestus et emolumentum commodo pacem potius vectigalium amicissimam quam bellum optabant suadebantque, et provincias, in quibus militabant, attentiori cura a motibus et hostium incursionibus defensabant⁴⁶.

Ancora ricorrendo alle indicazioni desumibili dalle orazioni dell'Arpinate (*Pro Cn. Plancio*, 23, *Pro C. Rabirio*, 3⁴⁷), l'autore dà un giudizio marcatamente positivo dell'operato degli *equites*, solleciti nella difesa delle popolazioni da attacchi esterni e dediti al mantenimento della pace, mossi anche dalla consapevolezza che tutto ciò avrebbe garantito un maggiore gettito fiscale.

Tale impostazione era tuttavia destinata fatalmente a suscitare reazioni polemiche, sulla base del ben diverso tenore dei testi evangelici, dove in molti luoghi si esprime al contrario una dura condanna contro i pubblicani⁴⁸, additati al disprezzo ed alla riprovazione «cum publicanos sacratissima evangelica lectio gentem damnatissimam fuisse affirmet»⁴⁹; Biondo non si sottrae dal rispondere alle obiezioni mossegli in proposito: come egli stesso ci narra, le sue affermazioni elogiative del sistema impositivo romano e del ruolo in esso giocato dagli *equites* erano sembrate in frontale contrasto con il dettato evangelico ed avevano suscitato aspre critiche, quali quelle formulate da Iacopo Zeno, all'epoca vescovo di Feltre e Belluno⁵⁰, a carico dei passi della *Roma triumphans* in cui si affrontava il tema. La spiegazione dell'apparente contraddizione viene fornita proponendo la corretta ricostruzione storica della vicenda, che riconosce la Giudea al tempo di Gesù come «Romanis stipendiariam tributariamque» ed individua i pubblicani esattori delle imposte non negli *equites* romani ma negli stessi ebrei:

Cui nunc, et per eum ceteris, respondemus Iudaeam cum ipsa urbe Ierosolima per Salvatoris nostri adventus tempora Romanis stipendiariam tributariamque fuisse, qui subiectionis modus omnium ignominiosissimus fuit, unde est etiam in Evangelio, ostendisse Domino Ebraeos numisma census. Qui itaque vectigalia Ierosolimis et per Iudaeam tunc exigebant non quidem Romanorum militum mancipis erant, viri modestissimi, sed Ebraei haudquaquam humaniores melioresque viris nostri temporis publicanis, odio quidem et infamia per omnem Italiam

⁴⁶ *Ibid.*, V, 23, pp. 9-10.

⁴⁷ Cfr. *ibid.*, V, 24-27, p. 10. Ricorre qui un rimando testuale anche al *Commentariolum petitionis* (13, 53), il noto manualetto per la campagna elettorale del 64 a.C. dedicato dal fratello Quinto a Cicerone e tradito con le *Familiares* (anche se Biondo, forse per tale contiguità con le lettere, inverte le parti, attribuendo la paternità dello scritto al più famoso dei due fratelli): «Utque extremam equitum laudibus per Ciceronem manum apponamus, is Quintum fratrem petiturum consulatum instruens sic dicit: “Equites Romani boni et locupletes ex vita acta te studiosum otii ac rerum tranquillarum” adiuvantur» (*ibid.*, V, 29, p. 11).

⁴⁸ Citiamo, tra gli altri, *Mt.* IX,10 e 11; XI,19; *Mc.* II, 15 e 16; *Lc.* V, 30.

⁴⁹ Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., VI, 30, p. 11.

⁵⁰ Umanista veneziano, lo Zeno guidò la diocesi di Feltre e Belluno dal 1447 al 1460, per poi divenire vescovo di Padova, fino al 1481; personalità ben inserita nel circuito culturale umanistico dell'epoca, Zeno godè di grande prestigio, tanto da essere incluso tra coloro cui Vespasiano da Bisticci dedicò una biografia nelle sue *Vite di uomini illustri*: «[...] fu molto giovane ne' tempi di papa Eugenio in corte di Roma riputatissimo, fu dotto in filosofia et in teologia, et ebe notitia di questi istudii d'umanità, fu elegantissimo in scrivere, come si dimostra per più sua opere compose. Sendo in corte molto giovane et di grande riputatione, gli fu più volte concesso ch'egli orassi nel conspetto del papa e del collegio de' cardinali e di tutta la curte di Roma, nelle solennità dell'anno [...]» (Vespasiano da Bisticci, *Le vite*, edizione critica con introduzione e commento di A. Greco, Firenze 1970, vol. I, p. 267). Cfr. le informazioni fornite su questo personaggio in E. Govi, *La biblioteca di Jacopo Zeno*, in “Bollettino dell'Istituto di patologia del libro”, 10 (1951), pp. 34-118: 34-43.

redundantibus⁵¹.

Superata in tal modo l'obiezione, l'autore passa a sottolineare le qualità militari dei Romani, di cui fornisce una valutazione incondizionatamente positiva: prendendo spunto dal giudizio ampiamente laudativo espresso da Cicerone nella orazione *Pro Murena* (§§ 22 e 29), riportato alla lettera per esteso⁵², Biondo ne ricalca l'impostazione celebrativa della *bellica virtus*, capace di tutelare e proteggere lo svolgimento della vita politica e culturale, e della ben meritata *gloria militaris* dei soldati di Roma, che trova riscontro nella notazione secondo cui gran parte degli imperatori provennero proprio dalle fila dell'esercito⁵³.

La logica conseguenza fu che Roma accordò privilegi ed onori ai propri soldati⁵⁴, commisurati alla gloria conquistata in battaglia ma giustificati anche dalle virtù di cui seppero dare prova: rispetto delle leggi, sobrietà di vita, castità ed integrità morale: «Dignos vero tantis honoribus et tanta gloria milites legum observantia et vitae sobrietas castitasque atque integritas et erga suos innocentia ut redderet opportuit»⁵⁵. Virtù effettivamente praticate e diffuse tra i *milites* e che permisero non di rado anche ai più umili di cogliere grandi successi e di percorrere fulgide carriere, come attestato coralmemente dalle fonti. Al contrario, per coloro che venivano meno al loro dovere e ad una vita dai costumi specchiati, macchiandosi di atti giuridicamente e moralmente riprovevoli⁵⁶ e disonorando così la *militia* erano previste pene severe e punizioni esemplari («Pulcherrimum vero fuit, sicut praemia amplitudinis virtuti, ita poenas insectationesque vitiosis fuisse paratas»⁵⁷), che però al contempo miravano anzitutto ad incutere timore ed a dissuadere da ulteriori comportamenti illeciti: Biondo ricorda, sulla scorta di quanto narra Cicerone nella *Pro Cluentio* (46, 128), l'uso di ricorrere al sorteggio per individuare tra

⁵¹ Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., VI, 31-32, pp. 11-12. Si noti la puntata polemica contro gli esattori nell'Italia quattrocentesca. Allo stesso modo non fanno testo le norme contenute nel *Codice giustiniano*, poiché riguardano un altro momento storico: «Pariterque dicendum est ad ea, quae in Iustiniani principis codicibus in publicanos merito sunt dicta: iam tunc enim non ab equitibus Romanis, sed a praedonibus vectigalia administrabantur» (*ibid.*, VI, 33, p. 12).

⁵² Cic., *Pro Murena*, 22: «Ac nimirum rei militaris virtus praestat ceteris omnibus. Haec nomen populo Romano, haec huic urbi aeternam gloriam peperit, haec orbem terrarum parere huic imperio coegit; omnes urbanae res, omnia haec nostra praeclara studia et haec forensis laus et industria latet in tutela ac praesidio bellicae virtutis. Simul atque increpuit suspicio tumultus, artes ilico nostrae conticiscunt»; ed ancora (*ibid.*, 29): «Quapropter non solum illa gloria militaris vestris formulis atque actionibus anteponenda est verum etiam dicendi consuetudo longe et multum isti vestrae exercitationi ad honorem antecellit. Itaque mihi videntur plerique initio multo hoc maluisse, post, cum id adsequi non potuissent, istuc potissimum sunt delapsi [...] Quod si ita est, cedat, opinor, Sulpici, forum castris, otium militiae, stilus gladio, umbra soli».

⁵³ Cfr. Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., VII, 34-36, pp. 12-13. Le autorità qui richiamate a conferma di tali affermazioni sono lo storico dell'*Historia augusta* Elio Sparziano (in verità in questo caso citato erroneamente) e Seneca (*Epist.* 44, 4).

⁵⁴ Biondo si limita a fare due esempi, significativi nella loro diversità: ai soldati erano riservati nei teatri posti privilegiati, «superiores dignioresque apud orchestram»; per altro verso, l'ordinamento giuridico riconosceva loro una ampia *testamenti factio*, in via eccezionale capace di superare i vincolanti formalismi usualmente imposti a quanti intendessero testare: si richiama qui espressamente il dettato di Ulpiano in D.29,1,1 (*ibid.*, VIII, 38-39, pp. 13-14).

⁵⁵ *Ibid.*, VIII, 41, p. 14.

⁵⁶ Gli esempi addotti rimandano anzitutto alla commissione d'adulterio e ad uno stile di vita dissoluto, ovvero comunque agli atti disonesti più vari: dal furto all'usura.

⁵⁷ *Ibid.*, IX, 46, p. 15.

i colpevoli, ove fossero in molti, coloro che dovevano essere sanzionati, con il chiaro intento di usare la semplice minaccia della pena piuttosto che la effettiva punizione di tutti i colpevoli quale deterrente contro le insubordinazioni, così come, invece d'infliggere pene più gravi, sovente si comminava l'espulsione con ignominia dai ranghi dell'esercito, ritenendola sanzione sufficientemente dura, «licet mitior, in qua sanguine abstineretur, bonis tamen et generosis mentibus aspera, cum post varios et quandoque diuturnos militiae labores aliquo delicti admissi casu cum ignominia dimissi sunt»⁵⁸.

Il comportamento irreprensibile, austero e moderato richiesto ai soldati romani non era peraltro ritenuto in contrasto con il costume di adornare il corpo, le vesti e le armi con oro ed argento, come segno distintivo dell'onore guadagnato in guerra e quale incentivo ad una condotta valorosa, secondo quanto notato già da Plutarco (nella *Vita di Bruto*, 38)⁵⁹; non manca neppure una rapida ma precisa disamina dell'abbigliamento adottato dai soldati quando si trovavano nell'urbe (dunque non quello usato nei periodi di permanenza nei *castra* ovvero durante le campagne militari), designato in genere con il termine di *paludamentum*⁶⁰: non appare infatti senza significato che essi adottassero la toga come i senatori, a rimarcare l'eminenza del loro *status* e la riconoscibile importanza del loro ruolo⁶¹.

Tirando le fila della sua analisi, al fine di rendere possibile e sensata la comparazione con i giureconsulti che sta all'origine dello scritto, Biondo sottolinea come la denominazione di *milites* si possa attribuire a soggetti di condizione molto diversa tra loro e non corrisponda quindi ad una ben determinata classe sociale ovvero ad un preciso *status* giuridico: «Milites, etsi communem, sicut diximus, qui rei militari quocumque fuerant erantve modo ascripti, nominis appellationem habuerunt, longe tamen inter se ac plurimum differebant»⁶²; ciò che può considerarsi assodato, comunque, alla luce delle testimonianze storiche diligentemente raccolte, è l'importanza centrale rivestita dagli *equites* nella società romana: «Maxima enim fuit equitum dignitas», tale da consentire loro di scegliere i magistrati sovente prevalendo sugli altri ordini della *civitas*⁶³.

5. Una diversa prospettiva: il *De militia* di Leonardo Bruni

Da quanto esposto risulta evidente l'affinità di oggetto ma anche l'effettiva distanza d'impostazione del *Borsus* rispetto al *De militia* di Leonardo Bruni⁶⁴, trattato concluso alla

⁵⁸ *Ibid.*, IX, 52, p. 17.

⁵⁹ «Usos autem fuisse milites Romanos auri et argenti ornamentis constat; cuius rei causam ex Bruti sententia optimam affert Plutarchus, qui eum singularis inter Romanos modestiae principem virum dicere solitum scribit, ornatum circa manus et reliquum corpus in viro honoris cupido quiddam dignitatis et incentivi ad gloriam praebere. Hinc anulos in digitis aureos et aurum in equorum phaleris, in scutis, in armillis (ab armo dictis, suprema brachi parte in humeros collumque vergente) [...]»: *ibid.*, X, 53-54, p. 17.

⁶⁰ Cfr. *ibid.*, X, 55-58, pp. 17-18. Le fonti cui attingere sono in questo caso un enciclopedista (Plinio il Vecchio) ed un grammatico, commentatore di Cicerone (Asconio Pedanio).

⁶¹ Cfr. *ibid.*, X, 59, p. 18.

⁶² *Ibid.*, XI, 61, p. 18.

⁶³ Cfr. *ibid.*, XI, 62, p. 18. Di tale importanza Biondo era tanto convinto da aver dedicato due libri, il VI e il VII della *Roma triumphans*, alle istituzioni militari romane, sviluppandone distesamente la descrizione: cfr. ora sul tema I.G. Mastroianni, *Biondo Flavio e i militiae romanae instituta: una lezione "moderna" su fondamenti e caratteri dell'impero di Roma*, in "Technai. An International Journal for Ancient Science and Technology", II (2011), pp. 85-103.

⁶⁴ Su questa opera cfr. C.C. Bayley, *War and Society in Renaissance Florence. The «De militia» of Leonardo Bruni*,

fine del 1421 e dedicato ad una analisi del ruolo politico rivestito dai soldati, ed in particolare dai cavalieri, entro la *civitas*. Nonostante i frequenti punti di contatto delle due opere, dovuti in buona parte al fatto che i due umanisti attingono alle stesse fonti classiche, forse ancor più che ad una voluta ripresa biondiana di temi già trattati dall'aretino⁶⁵, con la ricorrente citazione degli stessi *exempla* e la disamina comune di alcuni argomenti⁶⁶, l'ispirazione e la finalità appaiono nettamente diverse. Il piano dell'opera è enunciato all'inizio dallo stesso Bruni:

Sermo totus sic a nobis instituetur, ut primo quenam fuerit huius preclari muneris origo et institutio aperiamus, ex quo etiam palam fiet quid sit militia et miles. Deinde quemadmodum hec nostra militia primeve illi vetustequae institutioni congruat ostendemus. Tertio, si id videbitur, de auro ornatuque militari, et an ullum sit in pace militis officium disseremus⁶⁷.

L'interesse è qui catalizzato dalla ricerca delle origini e della natura intrinseca della *militaris institutio* e dal rilievo della sua funzione civica, entro un quadro che rimanda nel presente al paradigma della città retta da un regime repubblicano, coincidente non casualmente con l'assetto istituzionale della repubblica fiorentina negli anni della composizione del trattatello. Inoltre, Bruni sceglie di inserire la materia entro una cornice teorica, di matrice dichiaratamente aristotelica: in parallelo alla sua attività di traduttore e commentatore dello Stagirita, l'autore coglie l'occasione per rimarcare la conformità a natura dello svolgimento della vita umana entro la compagine sociale della *civitas* e ne fa poi anche discendere la necessaria individuazione in essa di una parte della popolazione dedita alle armi, in funzione di difesa della comunità politica stessa, per garantirne la sicurezza e la sopravvivenza:

Primum ergo, cum homo civile sit animal, miles autem homo, cuncta militaris institutio a civitate tanquam a capite repetenda est. Civitas enim totius vite cunctorumque humanorum munerum princeps est et perfectrix. Hec enim officia inter cives distribuit, necessaria providet, aliena repellit, ac ex multorum cetu singulorum defectui supplementum inducit [...]⁶⁸.

Toronto 1961, che ne fornisce anche l'edizione critica (pp. 360-397: il testo alle pp. 369-389), alla quale si è aggiunta quella (da me qui seguita) offerta in *Opere letterarie e politiche di Leonardo Bruni*, a cura di P. Viti, Torino 1996, con traduzione a fronte (pp. 654-701), basata su due manoscritti fiorentini non usati dal Bayley (si veda la *Nota critica* del curatore a p. 64). Cfr. pure L. Gualdo Rosa, *L'elogio delle lettere e delle armi nell'opera di Leonardo Bruni*, in «*Sapere e/è potere*». *Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto*. Atti del 4° Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989), I: *Forme e oggetti della disputa delle arti*, a cura di L. Avellini, Bologna 1990, pp. 103-113.

⁶⁵ Biondo peraltro aveva tempestivamente copiato sull'Ottoboniano latino 1592 il testo del *De militia*, a neanche un anno dalla sua stesura (la trascrizione termina il 7 ottobre 1422), a riprova del suo interesse per la materia; egli quindi conosceva perfettamente il testo bruniano: cfr. B. Nogara, *Scritti inediti e rari di Biondo Flavio*, cit., pp. XXXVI-XXXVII, nonché M.A. Pincelli, *Introduzione*, in Blondus Flavius, *Borsus*, cit., pp. XIV-XIX.

⁶⁶ Ricordiamo, tra gli altri, l'indagine circa l'etimologia dei termini *militia* e *miles*, il rilievo della predilezione degli ornamenti d'oro e d'argento da parte dei cavalieri. Talora invece il parallelo esiste con passi della *Roma triumphans* non inseriti nel *Borsus*, come nel caso del richiamo all'episodio di Catone che vieta al figlio di combattere senza aver prima rinnovato il giuramento ed aver quindi riacquisitato formalmente la veste di soldato (peraltro Bruni cita il racconto di Cicerone, *De officiis*, 1, 36-37, mentre Biondo si rifà a quello di Plutarco, *Quaest. Rom.* 39: Blondi Flavii Forliviensis *De Roma triumphante libri decem*, Basileae, in officina Frobeniana, 1531, lib. VI, p. 136).

⁶⁷ Leonardo Bruni, *De militia*, ed. cit., p. 656.

⁶⁸ *Ibid.*

Se nella *civitas* va individuata la *societas* per eccellenza, cioè quella che, fondata sul rispetto di regole giuridiche condivise, consente la piena realizzazione dell'uomo entro una comunità ordinata («Nam illud pro tuo te ingenio latere non arbitror civitatem esse, non, ut ineruditi vulgo credunt, menia et tecta, sed multitudinem hominum iure sociatam. Hec igitur multitudo, cuius singulis per se degentibus multa deforent, ex societate communi perfectionem consequitur»⁶⁹), la tutela di tale istituzione è vitale e può essere assicurata appunto per mezzo dei soldati, che la devono difendere da ogni attacco. Solo dopo una ricognizione delle teorie di Ippodamo, Platone, Filea, l'autore si sposta sul piano della storia, additando Roma come modello e paradigma per ogni altra città: «[...] cum permulte sint civitates et queque suis constant institutis et moribus, nos romanam potissimum utpote ceterarum principem optimeque constitutam inspiciamus»⁷⁰. Dal riscontro con le fonti antiche, Bruni conclude che gli istituti romani mostrano alcuni elementi di spiccata originalità rispetto alla riflessione filosofica greca: se, infatti, la cura posta nell'organizzazione dell'esercito già ad opera di Romolo testimonia l'importanza attribuitagli sin dalle origini, un dato rilevante consiste nel fatto che il primo re di Roma ha deciso di non creare un corpo di soldati specializzato e distinto dal resto del popolo, bensì ha previsto che contadini ed artigiani all'occorrenza nel momento del pericolo si trasformino in soldati, solo per il tempo necessario a sventare la minaccia⁷¹.

Il trattato bruniano prosegue mettendo a fuoco alcuni ulteriori nodi tematici, tra i quali l'enucleazione entro la categoria generale dei *militēs* di quella degli *equites*, di modo che l'appartenenza all'ordine equestre è segno ambito di nobiltà e può essere consentito anche al plebeo che si distingue per il suo valore in combattimento, cosicché anche in età moderna con il termine cavaliere si designa un tipo di soldato ma anche una dignità⁷². Inoltre si sottolinea la necessità che il soldato presti giuramento perché la sua attività sia legittima. Si pone poi attenzione all'uso dei cavalieri di fregiarsi di ornamenti d'oro, indicativi della loro dignità ma ormai divenuti solo mezzo di ostentazione dello *status* posseduto. Infine, viene svolta una approfondita ed appassionata riflessione sul ruolo che il *miles* può rivestire in tempo di pace entro la città⁷³: per un verso è chiaro che, anche se non vi sono operazioni militari in corso, il valore e il coraggio personali possono essere ugualmente mostrati in molti modi e il soldato ha il dovere anche nella vita civile di porre le proprie qualità al servizio dei cittadini. Ma, a ben vedere, chi in tempo di guerra è un militare in tempo di pace si spoglia di tale veste e se, come deve, pone virtuosamente la sua fortezza e rettitudine al servizio della comunità, agisce non più come soldato, ma come buon cittadino, così come risulta che accadesse a Roma, dove il ritorno a casa determinava l'abbandono della condizione di soldato:

Hec igitur egregia opera domi gesta, vel in civibus contra potentiorum iniurias tutandis, vel in re publica defendenda dirigendaque, militum esse quidam putant. Sed certe aberrant. Sunt enim hec omnia boni quidem, ut ita dixerim, viri et civis officia, non autem militis. Et de Romanis quidem constat, quorum militia domum reversione finiebatur⁷⁴.

⁶⁹ *Ibid.*, p. 660.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 666.

⁷¹ Cfr. *ibid.*, pp. 666-668.

⁷² «Eques enim genus militie dignitatemque significat, eaque est dignitas que hodie confertur»: *ibid.*, pp. 676-678.

⁷³ Cfr. *ibid.*, pp. 684-698.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 690.

La storia romana ce ne dà conferma, ma soprattutto è importante affermare ciò nel tempo presente, non solo per quanto concerne la milizia temporanea, ma anche per quella permanente, nonostante che possa apparire *prima facie* il contrario: ciò che conta infatti è verificare in quale veste ciascuno agisca di volta in volta⁷⁵.

Il *Borsus* si distingue dunque dal *De militia* per approccio e finalità: per un verso in esso è completamente assente la cornice filosofica tanto cara al Bruni, per l'altro – soprattutto – l'attenzione viene maggiormente dedicata all'aspetto tecnico (ed in definitiva erudito) dell'esercizio della professione militare (distinguendo i vari tipi di soldati in base alla loro specializzazione) mentre manca il riferimento, centrale nel pensiero dell'aretino, alla connotazione cittadina e popolare della milizia tardomedievale. A Biondo infatti è familiare l'ambiente delle corti dei principi quattrocenteschi (ivi compresa naturalmente quella pontificia), mentre l'orizzonte politico e culturale bruniano è quello della repubblica fiorentina: è naturale perciò che il tema della milizia venga affrontato con sensibilità ed interessi diversi e sfoci quindi, a dispetto delle fonti antiche a cui attingono entrambi, in considerazioni sensibilmente distanti; fedele al suo ruolo di giudice imparziale, Biondo cerca di far parlare gli antichi autori, evitando che la trattazione assuma il carattere di una preconcepita *laudatio militiae*, laddove questo è invece proprio l'intento del Bruni, più incline a conferire una coloritura politica ai suoi rilievi e a porre l'accento sui risvolti nel presente dei caratteri “naturali” dell'attività militare.

6. Diritto e giuristi nell'antica Roma: una ricognizione

Nella sezione successiva, dedicata ai giurisperiti, Biondo ricorre ancora una volta alle amate fonti classiche e soprattutto a Cicerone, onde mutuare le puntuali definizioni di *lex*⁷⁶, reperite appunto nelle orazioni dell'Arpinate, oltre che nel *De legibus*, ma anche nel *Digesto*, non meno che desunte da vari luoghi del racconto liviano (con riguardo alla prima legislazione dettata da Romolo, quindi ai provvedimenti normativi adottati in avvio della repubblica da Publio Valerio Publicola e poi all'adozione delle Leggi delle dodici tavole⁷⁷), di *iustitia*⁷⁸, di *ius* (distinguibile, come vuole la tradizione giurisprudenziale romana, in naturale, delle genti e civile e poi in civile e pretorio od onorario)⁷⁹. La rassegna ragionata

⁷⁵ Il tema è spinoso e presenta palesemente una non piccola rilevanza politica, inducendo Bruni a soffermarsi sul punto: «Quare in temporaria quidem militia nullum militis in pace atque domi videtur fuisse officium neque munus. In nostra vero hac militia, quam non ad tempus sed perpetuam esse volumus, magis ambigi potest, quoniam domum reversis militia permanet. Sed certe ratio ipsa compellere videtur ut idem sit de nostris quoque, id est de huius temporis militibus, extimandum. Caput autem huius considerationis est videre ut qualis quis agat. Possunt enim in unum eumdemque hominem plures nonnunquam incidere persone [...]» (*ibid.*).

⁷⁶ Cfr. Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., XII, 69-73 e XIII 74-79, pp. 19-22.

⁷⁷ *Ibid.*, XII, 73, pp. 21-22: si tratta, rispettivamente, di Liv. 1, 8, 1; 2, 8, 2; 3, 31, 8.

⁷⁸ Cfr. *ibid.*, XIII, 74-79, p. 22. Non può mancare in merito, oltre alle citazioni ciceroniane, il riferimento al celebre passo ulpiano, ripreso pressoché alla lettera, che richiamando la definizione celsina stringe in un nesso inestricabile diritto e giustizia (D.1,1,1,pr. e 1): «Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes» (cfr. *ibid.*, XIII, 79, p. 22).

⁷⁹ Cfr. *ibid.*, XIV, 80-84, p. 23.

dei basilari termini e concetti giuridici giunge infine alla descrizione dettagliata delle tipologie di soggetti che hanno a vario titolo il compito di applicare il diritto nel processo: *legum interpretes, iudices, advocati, patroni* (ancora sulla scorta della *Pro Cluentio* di Cicerone, di Ulpiano in D.50,13,1,11, di Festo)⁸⁰; la meticolosa elencazione, parallela a quanto già fatto per i *militēs*, attenta alla nomenclatura antica nella convinzione che quella sia la via maestra per conoscere e comprendere le istituzioni antiche in virtù del rapporto biunivoco tra *res* e *verba*⁸¹, si estende lungo una parabola discendente che giunge fino ai *causidici*, connotati sovente in modo decisamente negativo.

Fedele al metodo ormai sperimentato con successo nella *Roma triumphans*, l'autore riporta le notizie ricavate da una serie composita di fonti, mettendo a frutto tutte le risorse della sua erudizione, privilegiando *ratione materiae* Cicerone e le testimonianze dei giuristi conservate nel *Digesto* di Giustiniano, ma utilizzando anche fonti retoriche e filosofiche greche (alle quali del resto già i testi romani attingono), da Demostene a Crisippo, nonché storiografi latini come Livio, oltre a grammatici ed eruditi come Asconio Pedanio e Festo. Il risultato è un affresco completo, per quanto estremamente sintetico, nel quale vengono opportunamente valorizzati i diversi elementi che devono essere tenuti presenti per comprendere l'importanza rivestita nella società romana dal diritto e da coloro che lo interpretano ed applicano, senza peraltro tacere gli aspetti deteriori della prassi giudiziaria, che gettano un'ombra inquietante non direttamente sulla *scientia iuris*, ma sul modo scorretto e decettivo di usare il diritto e di pervertirne il significato da parte di alcune categorie di soggetti attivi entro o ai margini del processo.

Iniziando dal concetto di legge (infatti, ad avviso del Biondo, «a legumque diffinitione incipiendum est»), l'autore richiama anzitutto celebri passi ciceroniani, tra i quali quello reperibile nella *Filippica* XI, 28, che identifica la *lex* con una norma di condotta conforme a principi di razionalità ispirati all'uomo direttamente dagli dei, mirante a indurre comportamenti commendevoli ed a impedire quelli riprovevoli: «Cicero Philippicorum decimo (sic) scribit: “Est enim lex nihil aliud nisi recta et a numine deorum tracta ratio, imperans honesta, prohibens contraria”», definizione da integrare con la folgorante notazione tratta dalla *Pro Cluentio* (§ 146): «Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege»⁸², che scorge nella legge il mezzo per enucleare i criteri direttivi della vita associata, indispensabili per trasformare un informe agglomerato di esseri umani privo di propria identità e frutto di circostanze casuali in un *corpus* civico, dotato di autocoscienza, di una propria volontà e di capacità di autodeterminazione, fornendo ad un puro dato fattuale, quale quello della aggregazione temporanea di un gruppo di uomini in un dato tempo e luogo, una qualificazione che lo eleva al rango di *civitas*.

Accanto alle *sententiae* di Cicerone campeggia nella sapiente tessitura biondiana la riflessione tramandata dalle fonti giuridiche, correttamente reperite nel *Digesto*, scopertamente tributarie della tradizione politico-filosofica greca⁸³; per un verso

⁸⁰ Cfr. *ibid.*, XVI, 88-93, pp. 24-25.

⁸¹ «Ad viros itaque, qui in eis versati tractandis iuribus, dignitatem, emolumenta et omnem vitae conditionem inde ceperunt, veniemus, quorum nominationes et vocabula, sicut de militibus est factum, distincta a priscis afferre difficillimum videmus, sed quantum ad id faciant ea quae colligemus, eorum, qui haec in manus sumpserint, iudicio linquimus»: *ibid.*, XVI, 88, p. 24.

⁸² *Ibid.*, XII, 69-70, pp. 19-20. Il passo ciceroniano in realtà esplicita la metafora: «Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege suis partibus, ut nervis et sanguine et membris, uti non potes», che però risulta più incisiva nell'*excerptum* di Biondo.

⁸³ «Martianusque iureconsultus tractam a Graecis aliam habet diffinitionem plurimi faciendam: “Lex, ut Demosthenes orator diffinit, est cui omnes homines decet oboedire propter multa et varia et maxime quia

Demostene, per l'altro Crisippo sono richiamati quali modelli diretti dei giureconsulti romani, non meno che di Cicerone: così, la pregnante formula ulpiana posta quale illuminante *incipit* della compilazione bizantina rivela agli occhi dell'umanista la matrice stoica e si palesa quale imprestito dal caposcuola di quella corrente di pensiero che, anche per il tramite dell'Arpinate, ebbe tanto seguito a Roma ed esplicò tanta influenza anche sullo sviluppo della *iurisprudencia* tardorepubblicana e altoimperiale⁸⁴.

Reso il dovuto omaggio alle fonti tecniche, il Forlivese non rinuncia però ad introdurre nella trattazione uno squarcio sulle vicende storiche che hanno condotto alla formazione dell'ordinamento romano, con la citazione di Livio e la valorizzazione della dimensione diacronica nello sviluppo delle istituzioni dello stato:

Quando autem leges esse coeperint apud Romanos, Livius in primo sic ostendit: "Romulus iura dedit quibus populi in unum corpus coalescerent"; et libro secundo de Publicola: "Leges tulit de provocatione ad populum adversus magistratus, de sacrando cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset"⁸⁵, et infra: "T. Tremelio C. Victurio consulibus missi legati Athenas iussique inclitas Solonis leges describere et aliarum Graeciae civitatum instituta mores iuraque noscere"⁸⁶; et infra: "Centuriatis comitiis leges decem tabularum sunt latae, duae tabulae primis additae; fueruntque per id temporis leges conditae, a quibus iure dici potest et fundatum et conservatum esse Romanum imperium"⁸⁷.

La dimensione teorica che è tipica della *iurisprudencia* romana viene dunque debitamente posta in risalto, sottolineando anche la derivazione dei concetti di legge e di diritto dalla riflessione filosofica greca; tuttavia Biondo da storiografo vero non può accontentarsi di una rappresentazione puramente astratta del fenomeno giuridico e cerca di restituire il senso del divenire storico, introducendo il racconto di come Romolo dette ai Romani le loro prime leggi, nonché narrando delle Leggi delle dodici tavole ed utilizzando citazioni di famosi passi di Cicerone e dei giuristi Ulpiano, Papiniano e Pomponio (D.1,2,2,12) per descrivere con efficacia l'estrema complessità del sistema giuridico romano, nel quale lo *ius publicum* si contrappone al *privatum* e dove lo *ius naturale* convive con lo *ius gentium* e con lo *ius civile* (D.1,1,1,2-4), che a sua volta è costruito con l'apporto di diverse e molteplici fonti: *leges*, *plebiscita*, *senatusconsulta*, *decreta principum*, *auctoritas prudentium* (D.1,1,7) come si legge nel primo titolo delle *Pandette*.

in omnes lex est, inventio quidem ac donum dei, dogma autem omnium sapientium, correctio omnium voluntariorum et non voluntariorum peccatorum, civitatis compositio communis, secundum quam omnes decet vivere qui in civitate sunt". Et philosophus summae stoycae sapientiae Crysippus sic incipit librum suum: "Lex est divinarum et humanarum rerum notitia: oportet autem eam praeesse et bonis et malis, et principem et ducem esse, et secundum hoc regula est iustorum et iniustorum et eorum quae natura licita sunt, praeceptorum quidem faciendorum et prohibitorum non faciendorum"»: *ibid.*, XII, 71-72, pp. 20-21.

⁸⁴ In argomento si vedano, tra gli altri, M. Talamanca, *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano. Colloquio italo-francese* (Roma, 14-17 aprile 1973), II, Roma 1977; A. Schiavone, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana: il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, Roma-Bari 1987; Id., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005; V. Scarano Ussani, *Tra scientia e ars. Il sapere giuridico romano dalla sapienza alla scienza, nei giudizi di Cicerone e di Pomponio*, in "Ostraka", II (1993), pp. 211-230; Id., *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino 1997; Id., *Disciplina iuris e altri saperi. Studi sulla cultura dei giuristi romani tra tarda repubblica e secondo secolo d.C.*, Napoli 2012.

⁸⁵ Liv. 2, 8, 2.

⁸⁶ Liv. 3, 31, 8.

⁸⁷ Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., XII, 73, pp. 21-22.

Il quadro acquista ancora maggiore concretezza e si popola di uomini in carne ed ossa quando Biondo descrive con precisione il processo e le figure che vi operano. Facendo parlare direttamente le fonti, egli distingue anzitutto gli *iudices* dagli *iureconsulti*: i primi sono privati cittadini, sovente appartenenti al ceto equestre, non dediti professionalmente all'interpretazione della legge, che piuttosto decidono sulla base delle risultanze processuali, seguendo le indicazioni fornite annualmente dal pretore («nam iudices, quos supra ex equitibus datos fuisse diximus, non legibus ipsi interpretandis dediti, sed sententiis secundum allegata et probata suo suffragio, ut a praetore proferrentur, adiuvandis anno uno praepositi erant»⁸⁸), mentre i secondi sono la parte migliore di quanti si occupano del diritto e devono essere considerati i membri più degni della *respublica*, tanto che la «prudentium interpretatio» rappresenta una vera e propria fonte dell'ordinamento («Itaque partem primam et optimam horum, quos quaerimus, virorum nobis oblatam esse videmus in superscripta Pomponii divisione dum dicit: “Ius civile proprium dici aut sine scripto, quod consisteret in sola prudentium interpretatione”, hique sunt quos prisci in re publica dignissimos semper habitos iureconsultos appellaverunt»⁸⁹).

Scendendo al livello della concreta attività processuale si debbono poi tener separati gli *advocati*, che si preoccupano di organizzare la difesa in giudizio («advocatos enim Pomponius vocari debere vult omnes omnino, qui causis agendis quoquo studio operantur»⁹⁰) dai patroni e dagli oratori, con riferimento ai quali si citano Cicerone (*Pro Cluentio*, 109; *Pro Murena*, 30: «Duae sint artes quae possint locare homines in amplissimo gradu dignitatis, una imperatoris, altera oratoris boni») Festo, Asconio Pedanio (nel commento a Cic., *Scaur.* 23, 24-26 St.), per rimarcare il ruolo centrale dell'oratoria forense, tanto rilevante da rivaleggiare con l'esercizio della *militia*. All'ombra dei grandi avvocati e dei magnifici patroni cresce tuttavia anche un fiorente sottobosco di causidici prezzolati, figure riprovevoli, che pervertono senza pudore un'attività tanto degna ed importante: *obturbatores*⁹¹, *subscriptores*, *praevaricatores*, meritano soltanto disapprovazione e disprezzo⁹². Infine vi sono altre due figure riconducibili all'ambito processuale di cui tener conto («Et duo alia fuerunt causidicorum nomina»): è possibile infatti anche distinguere il ruolo del *cognitor* («qui litem alterius coram eo, cui datus est, tractat») da quello del *procurator* («qui absentis nomine actor fit»)⁹³.

Tale rassegna delle figure professionali attive in campo giudiziario, certo non inutile per una corretta ricostruzione della realtà romana, non deve d'altra parte far dimenticare che, in epoca di *ius commune*, le uniche qualifiche che rilevano sono quelle di *doctor legum* e di *notarius*; Biondo rileva di non essere in grado di ricostruire quando sia comparsa e si sia affermata la locuzione di *doctor*, né chi sia stato l'iniziatore del cerimoniale (si noti

⁸⁸ *Ibid.*, XVI, 90, p. 24.

⁸⁹ *Ibid.*, XVI, 91.

⁹⁰ *Ibid.*, XVI, 93, pp. 24-25; in realtà il passo citato non è riferibile a Pomponio, ma ad Ulpiano: D.50,13,1,11.

⁹¹ Biondo parla di *obnubatores*, termine in verità non attestato in Asconio, probabile frutto della corruzione del testimone manoscritto usato dal Forlivese.

⁹² Gli *obturbatores* secondo Asconio sono quei causidici che cercano di tirare in lungo i processi, in attesa che i migliori avvocati possano prepararsi per la causa: «fuisse dicit quosdam sordidos causidicos qui adhibebantur ad moram faciendam dum meliores advocati se ad dicendum compararent»; i *subscriptores* avevano il ruolo di intervenire a supporto degli accusatori, evidentemente in presenza di accuse traballanti; i *praevaricatores* giungevano a colludere per danaro col reo, per eliminare prove o crearne a discarico (D.48,16,1,6): cfr. *ibid.*, XVIII, 101-102, p. 27.

⁹³ *Ibid.*, XVIII, 103, p. 28.

l'implicita notazione critica insita nella scelta del lemma *artificium*⁹⁴) previsto per la concessione del titolo («qui modum vel potius artificium doctorandi et doctores auro ornandi adinvenerit»), notando peraltro che i resoconti di storia pontificia degli ultimi tre secoli usano piuttosto la denominazione di *indices*⁹⁵.

7. Risposte dal passato ai quesiti del presente

A questo punto dell'opera l'autore ritiene che siano stati raccolti elementi sufficienti per trarre delle conclusioni motivate e dare alla *quaestio* una risposta che discende da una imparziale osservazione storica e dalla successiva comparazione con la realtà moderna, allontanato ogni sospetto che la decisione scaturisca da posizioni preconcepite e partigiane. Il primo passo è stato quello di ricostruire la situazione esistente nella Roma antica, fonti alla mano; sotto tale profilo, appare indubbio che sia la *militia* che il diritto vi erano tenuti in altissima considerazione, perché entrambi riconosciuti fondamentali per la vita ed il benessere della *respublica*; ciononostante, i *milites* e tra loro soprattutto i cavalieri occupavano un posto più alto per dignità ed importanza rispetto agli uomini di legge. La seconda operazione da compiere è la comparazione del modello antico con la realtà del Quattrocento: Biondo è infatti ben consapevole che quel modello, pur efficace ed illuminante, non è utilizzabile *sic et simpliciter*, senza adeguati correttivi, perché il tempo ha prodotto profondi cambiamenti nella società; da un lato, i giuristi moderni, che hanno assunto il nuovo nome di *doctores legum*, sono molto diversi dagli *advocati* e dai *patroni* romani e dall'altro lato molti cavalieri dei tempi moderni usurpano il proprio titolo e non possono paragonarsi per dignità agli antichi *equites*⁹⁶.

In conclusione, i cavalieri saranno da preferire a tutti i cittadini, con l'eccezione dei prelati e degli alti magistrati, ma soltanto se dimostreranno di possedere grandi virtù, gareggiando in ciò con gli antichi: «Si tamen priscos in omni vita superius ostensa per integritatem, continentiam, fidem, liberalitatem, beneficentiam et alias virtutes nostri imitabuntur, omni honore inter concives contribulesque dignos et illis, praeterquam praelatura ecclesiastica et magistratu superioribus, praeferos existimabo»⁹⁷; invece ai giureconsulti romani, che occupavano un posto di altissima dignità, sono da avvicinarsi i *doctores legum*, intesi però con tale dizione non i semplici addottorati in giurisprudenza ma – in buona sostanza – soltanto i professori universitari⁹⁸, mentre possono stare alla pari di

⁹⁴ La cerimonia di attribuzione dei gradi dottorali, nella sua dispendiosa e magniloquente solennità, di conio tipicamente medievale ed irriducibile a qualunque modello classico, non incontra in genere il favore degli umanisti; ricordiamo ad es. la critica che emerge nel *De commodis litterarum atque incommodis* di Leon Battista Alberti (IV, 8-11), entro una più generale presa di distanza dalla tradizionale formazione universitaria in campo giuridico (per la contestualizzazione del riferimento cfr. G. Rossi, *Alberti e la scienza giuridica quattrocentesca: il ripudio di un paradigma culturale*, in *Alberti e la cultura del Quattrocento*. Atti del Convegno internazionale (Firenze, 16-17-18 dicembre 2004), a cura di R. Cardini e M. Regoliosi, Firenze 2007, pp. 59-121: 68-69).

⁹⁵ Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., XVIII, 104-107, p. 28. Evidentemente Biondo aveva accesso alla documentazione conservata negli archivi pontifici, in virtù della sua carica di segretario e *scriptor* pontificio.

⁹⁶ «Equites itaque nostri, licet qualicumque praeferantur probitate, quantiscumque abundant opibus, nulla tamen ratione priscorum dignitatem equitum habituri sunt, quibus in unico universalique totius orbis imperio, quo nunc caremus, acta cum virtute vita amplitudinem priscorum dignitati similem numquam est datura»: *ibid.*, XX, 111, p. 29.

⁹⁷ *Ibid.*, XX, 112, p. 29.

⁹⁸ «Ad doctores legum veniendus est, quorum qui prisco vocabulo primi sunt, iureconsulti, stante re publica maximum et postmodum sub principibus satis diu magnum dignitatis locum obtinuerunt, quibus

patroni e *advocati* antichi solo gli avvocati concistoriali che a Roma patrocinano le cause davanti al papa ed al collegio dei cardinali⁹⁹. Biondo non tace tuttavia il fatto che, in parallelo ai causidici romani, anche i suoi tempi conoscono *legum doctores* ignoranti, che infangano il buon nome della categoria ed inducono i migliori tra essi addirittura a vergognarsi e pentirsi di aver ottenuto il dottorato:

Obnubatores autem, praevaricatores et subscriptores illi ex nostris aetatis nostrae legum doctoribus videntur esse qui, cum paucas aut nullas sciant litteras, ipsum inquinant doctoratum; quorum quidem tanta nunc est multitudo, ut nonnullos ex dignioribus nobis amicissimos doctoratus proprii propter illos paenitere et pudere viderimus¹⁰⁰.

Rimane, infine, da dirimere la controversia relativamente al tempo presente. La soluzione offerta sarà favorevole ai *militēs*, ma in tono dubitativo e con una graduazione della *dignitas* loro spettante in base alla concreta attività ed alla effettiva posizione sociale di ogni categoria, tenuto conto delle reali condizioni storiche esistenti. Dai tempi dell'antica Roma, infatti, quando gli *equites* prevalevano sui giureconsulti («Digna enim est utraque pars honore, quantuscumque viris excellentissimis exhiberi possit et debeat. Quanvis vero priscis temporibus equites digni dignissimis etiam iureconsultis praeferrī et honore ac gloria digniores haberi consueverint, alia tamen nunc utrorumque ratio est habenda»¹⁰¹), si è verificato il crollo dell'impero e i primi hanno subito un peggioramento della loro condizione maggiore di quello sopportato dai giuristi; per questo, soltanto i cavalieri che si distinguono per valore, virtù e potenza possono eccellere su tutti, mentre al contrario, a parità di dignità, potere ed onestà di vita ciascuno nel proprio *status* ed entro il proprio ceto ha diritto a pari onore. La verità è che in entrambe le categorie vi sono gli ottimi, i mediocri ed i pessimi ed ogni soldato e dottore di leggi va giudicato per quel che vale, senza poter dare una risposta univoca e valida per ogni caso:

Multo nanque per factam insignem vel potius enormem imperii Romanorum status et conditionis mutationem magis equites quam iureconsulti gradu suo sunt delapsi, ut satis esse videatur eos ex equitibus et dimissaneis, qui virtutibus praepollentes, potentatu etiam, quo saepius quam iureconsulti muniuntur, et recte vivendi norma insignes sint, iureconsultis, patronis et advocatis in suo genere eis similibus praeferrī, ea adhibita moderatione, ut, ubi virtutum, potentatus et recte vivendi normae in utrisque sit paritas, utrosque etiam honore pares habendos esse ducamus¹⁰².

Tale conclusione conferma l'equilibrio del Biondo e la sua mancanza d'interesse diretto nella contesa, ma soprattutto testimonia che l'umanista di Forlì è convinto che della storia romana si debba far uso soprattutto a fini conoscitivi e non con prevaricanti intenti ideologici (né tantomeno per farne sterile sfoggio di pura erudizione): le informazioni che ha raccolto indagando l'organizzazione della società romana sono

quidem iureconsultis similes nonnullos per orbem aetas nostra habet, doctores videlicet illos, qui, publicis in gymnasiis actu legentes et legum iurisque difficultates suis enodantes commentariis, consilio etiam petentes se adiuvant»: *ibid.*, XXI, 116, p. 30.

⁹⁹ «Patronorum et advocatorum prisci temporis locum soli inter omnes obtinere videntur qui in Romana curia consistoriales advocati causas coram summo pontifice et cardinalium collegio publice orant, ut non iniuria inter primos iureconsultos superius dictos adnumerandi sint [...]»: *ibid.*, XXI, 117, p. 30.

¹⁰⁰ *Ibid.*, XXI, 118, p. 30.

¹⁰¹ *Ibid.*, XXII, 121-122, p. 30.

¹⁰² *Ibid.*, XXII, 123, pp. 30-31.

servite infatti a chiarire i termini del problema mediante il paragone con l'esperienza antica, non a confermare una verità già confezionata né a tessere l'elogio aprioristico di una delle parti impegnate nella *querelle*. Biondo Flavio dimostra insomma di credere all'utilità concreta dello studio della storia, ma resta estraneo – almeno in questo caso – ad un suo strumentale riuso su basi *lato sensu* ideologiche.

D'altra parte, ben consapevole del nuovo contesto della società signorile quattrocentesca nella quale vive, Biondo non esita a dichiarare a suggello della trattazione che la decisione ultima sulla precedenza tra soldati e giuristi tocca in verità al principe, che ha l'autorità e la forza per impedire che qualcuno vanti meriti che non possiede e pretenda di ottenere onori che non gli spettano: «Principes viros et quoscunque alios, quibus sit aut ordinaria aut ad tempus attributa facultas, debere id onus gerere, ut importunitatem temeritatemque moderatio superioris frenet, audaciam compescat auctoritas»¹⁰³. Ogni ulteriore contesa meriterà soltanto il riso e lo scherno degli spettatori, ridotta a scontro plebeo ed in fondo innocuo per soggetti destinati ormai ad essere annoverati tutti come cortigiani del principe¹⁰⁴.

¹⁰³ *Ibid.*, XXIII, 127, p. 31. Non diversamente, nel *De imperatore militum deligendo* di Bartolomeo Cipolla, importante opera di sistemazione della materia della nobiltà, composta presumibilmente nel 1454 e dunque pressoché coeva al *Borsus*, si afferma che la decisione finale su chi (in questo caso tra i condottieri militari) debba essere considerato di maggiore nobiltà è rimessa al principe (nel caso di specie, alla Repubblica di Venezia) in base ad una valutazione essenzialmente politica (cfr. da ultimo sul celebre trattatello M. Cavina, *L'albagia del Colleoni. Il De imperatore militum deligendo di Bartolomeo Cipolla*, in *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento*, cit., pp. 149-160).

¹⁰⁴ «Sin vero proletariis, beneficiariis, legionariis et tutullis comparati milites nostri, obnubatoribus, praevicatoribus et subscriptoribus legum doctoribus se praefereant, si e contra etiam hi resistere illis et anteponi contendunt nullam meo consilio curam vel princeps vel praelatus quispiam assumet, sed utrosque cum auro suo invicem contendere et rem non quidem gladiis sed pugillis agere cum adstantium cachino permittet»: Blondus Flavius, *Borsus*, ed. cit., XXIII, 128, pp. 31-32.